SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. **56.**

Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), g), h), i), m), n), o), p), q)* e *r)*, comma 2 e comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Considerato che l'attuazione del presente decreto deve avvenire nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del presente decreto legislativo;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze, della sanità e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Soppressione trasferimenti erariali

1. A decorrere dall'anno 2001 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 gennaio 1999, n. 2, relativo alla compensazione della perdita di entrata realizzata in conseguenza della soppressione dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione;

b) articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera;

c) articolo 8, comma 10, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1999, n. 54, concernenti la compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;

d) articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale.

2. La spesa sanitaria corrente di cui alla lettera *d)* del comma 1 è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, di quelle destinate al finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'anno 2000, di quelle destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al finanziamento della Croce Rossa Italiana nel 2000, di quelle destinate nel 2000 al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle previste dalle seguenti norme:

legge 5 giugno 1990, n. 135;

legge 6 marzo 1998, n. 40;

legge 27 ottobre 1993, n. 433;

legge 23 dicembre 1993, n. 548;

legge 2 giugno 1988, n. 218;

decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256;

decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base del rispetto della programmazione sanitaria regionale e della specificità degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nel rapporto tra attività di ricerca e attività assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attività degli stessi Istituti con la programmazione regionale, in termini di definizione e verifica dei programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. Con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri per l'individuazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente connesse con l'attività di ricerca corrente e finalizzata degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché le modalità per il loro finanziamento.

4. I trasferimenti soppressi ai sensi del presente articolo sono compensati con la compartecipazione regionale all'imposta sui valore aggiunto (IVA), di cui all'ar-

ticolo 2, con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 3, comma 1, e dall'aumento della compartecipazione di cui all'articolo 4, nelle misure necessarie a realizzare detta compensazione. A quest'ultimo fine, le aliquote e le quote di compartecipazione sono stabilite dagli articoli 2, 3 e 4, sulla base di dati previsionali e, successivamente, ove necessario, determinati in via definitiva sulla base di dati consuntivi a norma dell' articolo 5.

Art. 2.

Compartecipazione regionale all'IVA

1. È istituita una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA.

2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per ciascun anno è fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA di cui al comma 2 è attribuito alle regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7:

a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;

b) la quota di concorso alla solidarietà interregionale;

c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;

d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.

Aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e rideterminazione delle aliquote erariali

1. A decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento.

2. A decorrere dal 2001 le aliquote dell'IRPEF previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti percentuali.

3. L'acconto dell'IRPEf è ridotto, relativamente al periodo d'imposta 2001, dal 98 per cento al 95 per cento.

Art. 4.

Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine

1. A decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata da lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina venduta.

Art. 5.

Rideterminazione delle aliquote

1. Alla rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Le aliquote di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2001 sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente, per l'anno immediatamente precedente.

3. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni fissate a norma del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

Art. 6.

Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite

1. I trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di funzioni e di compiti alle regioni, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, cessano a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo al completamento del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Entro il 30 giugno del medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è variata prioritariamente la quota di compartecipazione di cui all'articolo 2, nonché le aliquote di cui all'articolo 3, e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni conferite alle regioni a statuto ordinario.

Art. 7.

Fondo perequativo nazionale e criteri per le assegnazioni alle regioni

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il «Fondo perequativo nazionale» al fine di consentire che una parte del gettito della compartecipazione all'IVA venga destinata alla realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale. Le quote di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2, comma 4, lettere *b)* e *c)*, e l'entità del Fondo perequativo nazionale sono determinate annualmente con le procedure di cui all'allegato *A)*.

2. Al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni, di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale e per tener conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali, la determinazione delle quote di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *d)*, è effettuata in funzione di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento, ai fabbisogni sanitari e alla dimensione geografica di ciascuna regione, come definiti e determinati dalle specifiche tecniche di cui all'allegato *A)*. A decorrere dal 2004 possono essere apportate modifiche alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato *A)*, relativamente al parametro della dimensione geografica, con il decreto di cui all'articolo 2, comma 4. Le quote di cui al presente comma sono fissate in modo tale da assicurare comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle regioni con insufficiente capacità fiscale.

3. Per l'anno 2001 a ciascuna regione è comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4. L'importo così determinato viene rapportato all'importo della compartecipazione all'IVA determinato in applicazione dell'articolo 2, comma 2, e al fine di individuare la quota di incidenza della spesa storica.

4. Per gli anni 2002 e 2003 la quota di cui al comma 3 è ridotta del 5 per cento ogni anno. A decorrere dall'anno 2004, per una efficace implementazione dei criteri di perequazione, la quota di cui al comma 3 è ridotta di un ulteriore 9 per cento ogni anno fino a totale azzeramento nel 2013. Le risorse che residuano in ciascun anno sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato *A)*.

Art. 8.

Vincolo di destinazione delle spese sanitarie

1. Al fine di assicurare in ogni regione i livelli essenziali ed uniformi di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per gli anni dal 2001 al 2003, ciascuna regione è vincolata a destinare, per l'erogazione delle tipologie di assistenza, delle prestazioni e dei servizi individuati dal Piano sanitario nazionale, una spesa corrente pari al fabbisogno finanziario per il Servizio sanitario regionale, definito in funzione della quota capitaria di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, determinata tenendo conto delle specifiche caratteristiche demografiche e socio sanitarie di ciascuna regione secondo i criteri generali e le modalità indicate nell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Al finanziamento della spesa corrente di cui al comma 1 concorrono i trasferimenti erariali per le prestazioni assistenziali rese dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a favore della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

3. A partire dal 2004, il vincolo di cui al comma 1 è rimosso nei confronti delle regioni che hanno attivato le procedure di monitoraggio e verifica dell'assistenza sanitaria erogata e del sistema di garanzie di cui all'articolo 9.

4. Gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti alla regione che li ha realizzati, sempre che siano garantiti i livelli di assistenza di cui al comma 1.

Art. 9.

Procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria

1. Al fine di consentire la tempestiva attivazione di procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria effettivamente erogata in ogni regione, nonché di permettere la verifica del rispetto delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e delle compatibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce con uno o più decreti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale.

2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1 comprende:

a) un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento, relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli

essenziali ed uniformi di assistenza, nonché dei vincoli di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) le regole e le convenzioni per la rilevazione, la validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei dati statistici necessari per l'applicazione del sistema di cui alla lettera *a)*;

c) le procedure per la pubblicizzazione periodica dei risultati dell'attività di monitoraggio e per l'individuazione delle regioni che non rispettano o non convergono verso i parametri di cui alla lettera *a)*, anche prevedendo limiti di accettabilità entro intervalli di oscillazione dei valori di riferimento.

3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta le raccomandazioni al fine di correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al presente articolo e per la individuazione di forme di sostegno alle regioni, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi dell'articolo 19-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della regione, delle misure di garanzia fissate a norma dei commi 1 e 2, il Governo, su proposta del Ministro della sanità, con le procedure e le garanzie di cui all'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni, in misura non superiore al 3 per cento della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale e la loro contestuale sostituzione con trasferimenti erariali finalizzati all'attivazione del sistema di garanzie.

5. Le determinazioni incidenti sui fattori generatori della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti la spesa per il personale, la spesa farmaceutica e gli oneri per la cura dei non residenti, sono assunte, ognuna secondo il rispettivo regime, in modo da rendere trasparenti le responsabilità di dette determinazioni, con riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi istituzionali, nonché da evidenziare i prevedibili effetti finanziari delle determinazioni medesime sui diversi livelli di governo, assicurando che gli eventuali maggiori oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti da disposizioni legislative assunte a livello nazionale, siano correlati ad un corrispondente adeguamento della quota di compartecipazione regionale all'IVA.

Art. 10.

Partecipazione delle regioni a statuto ordinario all'attività di accertamento

1. Le regioni a statuto ordinario partecipano all'attività di accertamento dei tributi erariali. Con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le modalità della partecipazione all'attività di accertamento in analogia a quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 11.

Abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito IRAP

1. Dal 2001 è abolita la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP, prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; il corrispondente gettito rimane attribuito alle regioni.

2. Conseguentemente sono rideterminate le quote di finanziamento della spesa sanitaria spettanti a ciascuna regione e soppresse dall'articolo 1.

3. Con la stessa decorrenza alle province ed ai comuni vengono assicurati trasferimenti erariali di importo pari alla compartecipazione IRAP per l'anno 1998, incrementata del tasso programmato d'inflazione per gli anni 1999, 2000 e 2001 a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali — capitolo 1601 — unità previsionale di base 3.1.2.2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, opportunamente integrato.

4. Le modalità di invio al Ministero dell'interno delle notizie relative al gettito di cui al comma 1, spettante alle singole province ed ai singoli comuni, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 12.

Ulteriore compartecipazione all'accisa sulla benzina alle regioni di confine

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *p)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le regioni confinanti con la Svizzera, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate nel vicino Stato non facente parte dell'Unione europea, possono determinare, con propria legge e nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, nel rispetto della normativa comunitaria, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti di vendita dal confine.

2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione viene

corrisposta una somma pari ai nove decimi dell'incremento espresso in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa vigente nell'anno di competenza.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 13.

Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario

1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'articolo 41, comma 1, e 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto ordinario si considera come dotazione propria il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurato all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP al netto dell'ammontare della quota di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché, limitatamente alla regione Toscana, della somma spettante ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87.

3. Per il triennio 2001-2003 è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di garanzia per compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria.

4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in ciascuno degli anni relativi al triennio 2001-2003 un gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti ai sensi dell'articolo 7 ovvero sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa sulle benzine.

5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 14.

Provvedimenti di attuazione

1. I provvedimenti da adottare per l'attuazione del presente decreto legislativo sono predisposti con il concorso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 11 del presente decreto, e sono comunicate alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 15.

Norme di coordinamento

1. Al fine di assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e di effetti finanziari netti negativi per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, con le procedure previste dai singoli statuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvederà a coordinare le disposizioni in esso contenute con i rispettivi ordinamenti finanziari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BINDI, *Ministro della sanità*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Allegato A
(previsto dall'art. 7, comma 1)

Specifiche tecniche

Parte I – Computo delle somme da erogare a ciascuna Regione (articolo 2, comma 4, lettera d)

1. La quota percentuale di ripartizione della compartecipazione all'IVA (COMP), di cui all'articolo 7, per ciascuna delle regioni, viene determinata annualmente con riferimento ai dati più recenti a disposizione al momento del calcolo e viene proiettata sul triennio successivo all'anno in cui tale determinazione viene effettuata.

Per il calcolo della quota percentuale di ripartizione è utilizzata la seguente espressione:

$$\phi^{it} = \frac{n^{it}}{\sum_i n^{it}} + \frac{n^{it}\beta\sum_j \tau^t_j(x_j^t - x_j^{it})}{R^t} + \frac{n^{it}(s^{it} - s^t)}{R^t} + \frac{n^{it}\gamma^t(p^{it} - p^t)}{R^t}$$

dove:

- l'apice t indica l'anno in cui vengono effettuati i calcoli e a cui si riferiscono le stime delle variabili incluse nella formula;
- l'apice i indica le regioni (i=1,2....15) ...;
- ϕ^{it}, $0 \leq \phi^{it} \leq 1$, indica la quota percentuale del COMP spettante alla regione i-esima;
- n^{it} è la popolazione residente della regione i-esima, al 1° gennaio dell'anno t;
- $\beta=0,9$ è il "coefficiente di solidarietà" o di perequazione della capacità fiscale;

° il pedice j indica i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali che definiscono la capacità fiscale delle regioni per il triennio considerato;

° τ^t_j rappresenta l'aliquota standard del tributo proprio o della compartecipazione j-esima che definiscono la capacità fiscale, così come determinata nell'anno t;

° x_j^{it} è la base imponibile potenziale procapite nella regione i-esima del tributo o della compartecipazione j inclusa nella definizione della capacità fiscale, così come valutata nell'anno t;

° x_j^t è la base imponibile potenziale del tributo o della compartecipazione j procapite media delle regioni: $x_j^t=(\Sigma_i n^{it} x_j^{it})/(\Sigma_i n^{it})$;

° s^{it} è il fabbisogno sanitario procapite della regione i-esima così come valutato nell'anno t;

° s^t è il fabbisogno sanitario procapite medio delle regioni: $s^t=(\Sigma_i n^{it} s^{it})/(\Sigma_i n^{it})$;

° γ^t è il coefficiente di correzione delle dimensioni geografiche

° p^{it} rappresenta la spesa procapite standardizzata della regione i-esima per le funzioni legate al territorio e all'apparato amministrativo, così come valutata nell'anno t;

° p^t rappresenta la spesa standardizzata media procapite delle regioni, per le funzioni legate al territorio e all'apparato amministrativo, così come valutata nell'anno t:

$p^t=(\Sigma_i n^{it} p^{it})/(\Sigma_i n^{it})$;

° R^t è l'ammontare complessivo di COMP nell'anno t.

2. La quota spettante a ciascuna regione è ottenuta dall'applicazione della formula, i cui parametri sono definiti nel modo seguente:

(a) Parametro popolazione residente: $\frac{n^{it}}{\sum_i n^t}$

per ciascuna regione, è definito come rapporto tra la popolazione residente della regione, n^{it}, e la popolazione totale delle regioni $\sum_i n^{it}$.

(b) Parametro perequazione della capacità fiscale: $\frac{n^{it}\beta\sum_j \tau^t_j(x_j^t - x_j^{it})}{R^t}$

1. Per ciascuna regione la capacità fiscale procapite è definita dal rapporto tra l'ammontare dei gettiti potenziali dei principali tributi propri e dei gettiti standardizzati delle compartecipazioni ai tributi erariali e la popolazione della regione. Il gettito potenziale di ciascun tributo proprio deriva dal prodotto dell'aliquota standard del tributo e della sua base imponibile potenziale. Per quanto riguarda l'addizionale all'IRPEF e l'accisa sulle benzine il gettito potenziale è valutato tenendo conto solo dell'aliquota standard. Le basi imponibili potenziali dell'IRAP e della tassa automobilistica sono rese disponibili dal Ministero delle Finanze che le determina sulla base delle dichiarazioni dei redditi, delle risultanze di bilancio e dei dati relativi al pubblico registro automobilistico, tenendo conto, possibilmente, del valore della base imponibile evasa.
2. Per la media nazionale, la capacità fiscale procapite del complesso delle regioni è pari al rapporto tra l'ammontare dei gettiti potenziali dei principali tributi propri e dei gettiti effettivi e delle compartecipazioni regionali e la popolazione complessiva delle regioni medesime.

Per il triennio 2002-2004, i tributi e le compartecipazioni considerati ai fini del calcolo della capacità fiscale sono i seguenti: l'Irap, l'addizionale Irpef, la compartecipazione all'accisa sulla benzina spettante alle regioni e la tassa automobilistica. Per il triennio 2002-2004, le aliquote standard sono pari a quelle vigenti nell'anno 2001 per l'Irap, l'addizionale Irpef e l'accisa sulla benzina; per la tassa automobilistica al valore medio ponderato tra le aliquote standard vigenti nell'anno 2001 nelle diverse regioni italiane.

(c) Parametro fabbisogno sanitario: $\frac{n^{it} (s^{it} - s^{t})}{R^{t}}$

1. Per ciascuna regione il fabbisogno sanitario procapite è ottenuto rapportando il fabbisogno sanitario di ciascuna regione alla popolazione residente della regione medesima.
2. Per il complesso delle regioni il fabbisogno sanitario è definito dal Ministero della Sanità, in funzione della quota capitaria stabilita dal Piano sanitario nazionale sulla base dei criteri fissati dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il predetto fabbisogno è determinato con riferimento alla spesa sanitaria corrente, come considerata all'articolo 1, comma 1, lettera e), al netto delle entrate proprie potenziali delle Aziende Sanitarie. Il fabbisogno sanitario medio procapite è pari al rapporto tra il fabbisogno sanitario di cui al periodo precedente e il totale della popolazione residente nelle regioni.

(d) Parametro dimensione geografica: $\dfrac{n^{it}\,\gamma^{t}(p^{it}-p^{t})}{R^{t}}$

La spesa procapite standardizzata delle regioni è stimata mediante un modello statistico di regressione del valore medio procapite delle spese correnti di ciascuna regione relative alle funzioni diverse dalla sanità, sostenute negli ultimi tre anni di cui si dispongono i consuntivi, con la dimensione geografica, utilizzando come regressore il logaritmo della popolazione residente. La funzione di regressione utilizzata per l'anno 2002 è rappresentata dalla seguente espressione: $y=a+b*\log(x)$, dove y è il vettore delle spese procapite delle regioni, $\log(x)$ è il vettore del logaritmo naturale della popolazione delle regioni, a e b sono i parametri da stimare. Sulla base dei valori stimati da questa regressione sono stati valutati i valori della spesa procapite standardizzata per ciascuna regione e la spesa procapite media per l'insieme delle regioni.
Per l'anno 2002 il valore del coefficiente di correzione γ è stabilito nella misura di 0,70.

3. Le quote percentuali, come determinate ai punti precedenti, sono applicate al COMP di ciascun anno, per determinare insieme, con le ponderazioni decrescenti sulla spesa storica di cui all'articolo 7, comma 3, le somme annuali da erogare alle singole regioni (QRI(i)).

Parte II – Computo delle quote di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c)

1. Definita con QRI(i) la quota computata ai sensi della parte prima, con CIVA(i) la quota di compartecipazione all'IVA di ciascuna regione, come determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, con QRS(i) la quota di concorso alla solidarietà interregionale e con FOPER(i) la quota di fondo perequativo nazionale, le quote regionali di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c) sono determinate come segue:

$$QRS(i) = CIVA(i) - QRI(i) \quad \text{per } CIVA(i) > \text{di } QRI(i)$$

$$FOPER(i) = QRI(i) - CIVA(i) \quad \text{per } CIVA(i) < \text{di } QRI(i)$$

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo.

- Il testo dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) è il seguente:

<1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività assistenziali;
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera e), avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali;
c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché della capacità di recupero

dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica; ciò al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali;

e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b);

f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;

g) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti;

h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonché dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;

i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;

l) previsione di una revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di:

1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;

2) assicurare la parità di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);

3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

m) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia;
n) estensione anche alle regioni della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
p) previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria, facoltà per le regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale;
q) definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma;
r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti princìpi e obiettivi:
1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
2) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della relativa disciplina.
2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i princìpi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, princìpi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4,

comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: «ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere» sono soppresse.
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo le seguenti addizionali erariali:
a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;
b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;
c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW.>>.
b) il comma 2 è abrogato.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.
8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 5, lettera a), le parole: «e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica» sono soppresse.
9. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: <<2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:
a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;
c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di

previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario» sono sostituite dalle seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».
11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.
12. L'ente liquidatore è tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica.
13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
14. Al comma 149, lettera d) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.
15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.
16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.
17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilità alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre

1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica.
18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendano prorogate di anno in anno»;
b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: «, nel limite della variazione percentuale» fino alla fine del comma.>

Note alle premesse.

- L'articolo 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), e r), comma 2 e comma 3, della citata legge n. 133 del 1999, si veda in nota al titolo.

Note all'articolo 1.

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 gennaio 1999, n. 2 (Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione):

<Per l'anno 1997, le minori entrate, realizzate dalle regioni a statuto ordinario per effetto delle disposizioni richiamate nel comma 1, sono compensate, in via prioritaria, con le eccedenze eventualmente realizzate tra l'entrata in libera disponibilità spettante alle medesime regioni per lo stesso anno e la perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale di cui al comma 1, nonché con le somme assunte a carico del bilancio dello Stato nei limiti dell'importo complessivo di L. 237.382.811.365. Tali eccedenze sono versate dalle regioni interessate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo della spesa del bilancio medesimo per provvedere alle compensazioni sopra richiamate. La ripartizione delle eccedenze e delle somme assunte a carico del

bilancio dello Stato è effettuata, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione alle minori entrate registrate in ciascuna regione nel 1997 rispetto al gettito dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione del 1995. Con successiva disposizione legislativa saranno previsti trasferimenti compensativi della perdita di entrate realizzata dalle regioni a statuto ordinario negli esercizi finanziari 1997 e successivi, nonché meccanismi di finanziamento di natura continuativa diretti ad assicurare a ciascuna regione l'invarianza del gettito.>

- Il testo dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali) è il seguente:

<Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.>

- Si trascrive il testo dell'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada):

<3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34, comma 4 del codice, il Ministero del tesoro, in sede di determinazione annuale delle quote di trasferimenti da effettuare a favore dell'A.N.A.S. e delle regioni tiene conto delle somme acquisite ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice e le destina, nei casi in cui gli itinerari interessino sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo.>

- Il testo dell'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) è il seguente:

<10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) *omissis*;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005.>

- Il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1999, n. 54 (Regolamento recante norme per la riduzione della sovrattassa diesel

per il 1999, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera b), della L. 23 dicembre 1998, n. 448) è il seguente:

<2. La quota di minor gettito per le regioni, valutata in lire 91 miliardi è compensata da erogazioni a favore delle singole regioni per la perdita di gettito da ciascuna subita sulla base di apposita ripartizione determinata dal Ministero delle finanze. Sino alla data di entrata in vigore della legge perseguente gli scopi di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la predetta quota è iscritta su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere attribuita alle regioni medesime.>

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786:

<8. Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose funzionanti con motore diesel, oltre alla tassa indicata nella tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e all'addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, è dovuta una sovrattassa annuale a favore dello Stato di lire dodicimila per ogni CV fiscale di potenza del motore, con un minimo di lire duecentomila. La misura della sovrattassa è ridotta del cinquanta per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza.
La sovrattassa deve essere corrisposta contestualmente alla tassa di circolazione e con le modalità e nei termini per questa stabiliti.
In caso di omesso o incompleto pagamento è dovuta la pena pecuniaria da una a sei volte la sovrattassa annua evasa o la differenza tra la sovrattassa pagata e quella dovuta, rapportate ad anno, oltre al tributo o alla differenza di tributo evaso.
Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo gli organi di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.
Per i veicoli circolanti nel mese di entrata in vigore del presente decreto la sovrattassa deve essere corrisposta con apposito versamento secondo le modalità previste per il pagamento della tassa di circolazione, in ragione di due dodicesimi dell'importo annuale, entro il 15 novembre 1976. Per i veicoli immatricolati nei mesi di novembre e dicembre 1976 la soprattassa è dovuta, rispettivamente, nella misura di due e di un dodicesimo.
Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, alla sovrattassa si applicano le norme sulle tasse automobilistiche, di cui al citato testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
È soppresso il n. 4 delle note alla tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356.
Gli aumenti derivanti dal presente comma si applicano alle tasse di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.>

- Il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

<1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.>

- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992:

<3. Il Ministero della sanità, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il programma è adottato dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validità triennale ed è finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma 2.>

- Il testo dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

<34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.>

- La legge 5 giugno 1990, n. 135 reca: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS".

- La legge 6 marzo 1998, n. 40 reca: "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

- La legge 27 ottobre 1993, n. 433 reca: “Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari”.

- La legge 23 dicembre 1993, n. 548 reca: “Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica”.

- La legge 2 giugno 1988, n. 218 reca: “Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”.

- Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 reca: “Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212”.

- Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 reca: “Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)”.

- Il testo dell’articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, (Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981) convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è il seguente:

<26. In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano nei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito da enti ospedalieri, province ed altri enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli enti stessi, in seguito alla costituzione delle unità sanitarie locali.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme, a valere sul fondo sanitario nazionale, necessarie ai comuni per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative revisioni prezzi ammesse a contributo regionale alla data del 31 dicembre 1980.
Dette somme e relativi interessi sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica all'atto della ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale destinata agli investimenti.
Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito, per la assunzione dei mutui da parte dei comuni, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.
L'onere di ammortamento dei mutui di cui trattasi è a carico delle regioni, che vi faranno fronte con le somme del fondo sanitario loro attribuite, secondo i piani di ammortamento e le indicazioni fornite dalla Cassa depositi e prestiti.>

- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

<8. 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.>

Note all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle

aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è il seguente:

<3. L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata, tra lo 0,50 per cento e l'1 per cento, da ciascuna regione con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.>

- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):

<1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a lire 15.000.000. . . . . 18,5%
b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000. 26,5%
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000. 33,5%
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%
e) oltre lire 135.000.000. . . . . 45,5%>

Nota all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è il seguente:

<12. Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione di princìpi in materia di ridefinizione di strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la facoltà di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane, ivi compresi i provvedimenti per l'incentivazione della mobilità in ambito regionale. Tali misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1998. I citati provvedimenti dovranno, in ogni caso, essere predisposti nel rispetto della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e dovranno essere assunti nei limiti di spesa già individuati al comma 9 del presente articolo.>

Nota all'articolo 6.

- Il capo I della citata legge n. 59 del 1997 concerne la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione; se ne riporta il testo dell'articolo 7:

<7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.>

Note all'articolo 8.

- Il testo dell'articolo 1, comma 2 e comma 10, lettera c), del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 è il seguente:

<2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.>
<10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) e b) *omissis*;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza.>

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della citata legge n. 662 del 1996:

<34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.>

Note all'articolo 9.

- Il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, è il seguente:

d) disciplina, nei casi di inerzia regionale nell'adozione nell'attuazione dei programmi concordati, le ipotesi e le forme di intervento del Consiglio dei Ministri secondo le procedure e le garanzie di cui all'articolo 2 comma 2-octies.>

<Art.2. 2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.>

Nota all'articolo 10.

- Il testo dell'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è il seguente:

<44. Partecipazione dei comuni all'accertamento. I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.
I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione

della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva.
Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente.
Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso.
Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile già determinato.
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente del patrimonio e contabilità generale dello Stato.>

Nota all'articolo 11.

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997:

<27. Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'imposta. 1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attività produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. Gli importi dovuti ai comuni e alle province a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne dà comunicazione ai comuni e alle province entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.

<2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.>

- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 10, della citata legge n. 448 del 1998:

<10. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle responsabilità regionali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché delle norme e dei provvedimenti statali volti a garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa procedura sono determinati i tempi e le modalità di raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti dal vigente ordinamento.>

- Si trascrive il testo dell'articolo 19-ter, comma 3 e dell'articolo 2, comma 2-octies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992:

<Art. 19 - ter. 3. Il Ministro della sanità e la regione interessata stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente a oggetto le misure di sostegno al programma operativo di cui al comma 2, i cui eventuali oneri sono posti a carico della quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La convenzione:
a) stabilisce le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi secondo stati di avanzamento;
b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di avanzamento e le modalità della loro verifica da parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
c) individua forme di penalizzazione e di graduale e progressiva riduzione o dilazione dei finanziamenti per le regioni che non rispettino gli impegni convenzionalmente assunti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati;

3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, è versato nei termini quivi indicati dalle province allo Stato per le finalità di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.
4. Le regioni possono attribuire alle province e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.
5. *Abrogato*
6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente agli articoli 3 e 76 della Costituzione.>

Nota all'articolo 12.

- Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera p), della citata legge n. 133 del 1999, si veda in nota al titolo.

Note all'articolo 13.

- Il testo dell'articolo 41, comma 1, e 42, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, è il seguente:

<Art. 41. 1. Per le regioni a statuto ordinario le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, e l'ammontare delle quote di cui agli articoli 26 e 27 e delle spettanze a titolo di fondo perequativo determinate in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.>

<Art. 42. 2. A partire dall'esercizio 1998 è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 1; tali eccedenze sono destinate, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delle regioni che presentano una perdita di

entrata. In caso di insufficienza del fondo si provvede con risorse a carico del bilancio dello Stato.
3. Il Fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 è determinato in via definitiva nell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive effettivamente realizzato.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle presumibili eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato.>

- Si riporta il testo degli articoli 38, 39, commi 1, 2, 3 e 4, e 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997:
<Art. 38. 1. Al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, ed il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle quote attribuite allo Stato di cui all'articolo 26.
2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale riscossi nell'anno di entrata in vigore del presente decreto relativi a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il medesimo anno dotazione propria delle regioni ai fini della determinazione delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle stesse.
3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è commisurata alle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2.>

<Art. 39. 1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale e della quota di imposta di cui al comma 1, alle stesse attribuiti

nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE predette anticipazioni mensili sono commisurate all'importo complessivo presunto dei gettiti dell'addizionale e della quota d'imposta predetti, ovvero limitatamente all'anno 1998 all'importo complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente.
3. Alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per l'anno di entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 38.>

<Art. 26. 1. È attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui all'articolo 24, regolatrice delle dette attività.>

- Il testo dell'articolo 3, commi 2 e 3, della citata legge n. 549 del 1995, è il seguente:

<2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella C allegata alla presente legge; tale importo è aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione è calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella C allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza è inferiore al valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza è minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza è massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza è superiore al valore medio e per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso d'inflazione programmato.>

- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87 (Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore):

<4. 1. A valere sul fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, di un importo complessivo di lire 4.562 milioni, risultante, quanto a lire 562 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per la Presidenza della Repubblica già destinata alla tenuta di San Rossore, e quanto a lire 4.000 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per il Ministero dei lavori pubblici, parimenti destinata a detta tenuta.>

- Il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è il seguente:

<3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a), b) e c) *omissis;*
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.>

- Si riporta il testo dell'articolo 40, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997:

<(Modalità per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef). 1. Ai fini del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette province autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e province autonome.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1.
3. Al fine del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 non si applica il secondo comma dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.>

- Il testo dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:

<2. La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.>

00G0095

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 dicembre 1999, n. **548.**

Regolamento recante modificazione al regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico» e in particolare l'articolo 1-*bis,* che prevede l'istituzione di un osservatorio finalizzato alla verifica degli obiettivi dello stesso decreto-legge;

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1994, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 292 del 15 dicembre 1994, con il numero 683;

Rilevata, all'articolo 8, comma 1, del predetto regolamento n. 683, la presenza di un errore nell'indicazione del numero del capitolo di spesa (1100 invece di 1110) e la omissione delle parole «capitoli degli» nell'ultimo periodo («corrispondenti esercizi successivi» invece di «corrispondenti *capitoli degli* esercizi successivi»);

Riscontrato che trattasi di un refuso già presente nel testo originale dell'atto normativo;

Ravvisata la necessità di apportare le opportune modifiche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 8, comma 1, del proprio decreto in data 12 ottobre 1994, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, il numero «1100» è sostituito dal numero «1110» e dopo la parola «corrispondenti» sono aggiunte le seguenti parole: «capitoli degli».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 dicembre 1999

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto ministeriale 12 ottobre 1994, n. 683, reca: «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, concernente disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 683/1994, come modificato dal presente regolamento:

«1. Quale organo per l'accertamento e la realizzazione dei programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla costituzione presso il Ministero dell'industria dell'"Osservatorio", di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 396 del 20 giugno 1994, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, le cui spese di funzionamento fanno carico al capitolo *1110* dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1995 e corrispondenti *capitoli degli* esercizi successivi».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 683/1994, come modificato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.

00G0097

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2000.

Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato — anche per esigenze di carattere stagionale — e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'art. 20 del suddetto decreto legislativo;

Visto il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1998;

Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente del 27 dicembre 1997 e 16 ottobre 1998;

Vista la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1999;

Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tenere conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 1998-2000 e dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del testo unico;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato, specialmente stagionale;

Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, quali siderurgico, meccanico e artigianali richiedono la manodopera straniera per ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;

Tenuto conto, altresì, delle previsioni di inserimento di lavoratori autonomi, anche per lo svolgimento di attività professionali, verificate d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero della giustizia;

Considerati i ricongiungimenti familiari verificatisi nel corso dell'anno 1999, con conseguente possibilità di accesso immediato al lavoro;

Sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti;

Sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della giustizia ed il Ministro per la solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2000, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota totale massima di 63.000 persone.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 è consentito l'ingresso in Italia, per lavoro subordinato e autonomo di 30.000 lavoratori così ripartiti:

a) 28.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e a carattere stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con esclusione dei Paesi di cui all'art. 3;

b) 2.000 lavoratori per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di attività professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con esclusione dei Paesi di cui all'art. 3.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, tenuto conto della cooperazione in materia migratoria, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del lavoro ad una quota di:

6.000 cittadini albanesi;

3.000 cittadini tunisini;

3.000 cittadini marocchini;

6.000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti all'Unione europea che sottoscrivano specifiche intese di cooperazione in materia migratoria.

Art. 4.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e conformemente alle modalità individuate dal regolamento di attuazione del testo unico 25 luglio 1998, n. 286, è consentito l'ingresso fino ad un numero massimo di 15.000 persone, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, ai sensi dell'art. 23, commi 1, 2 e 3 del predetto testo unico.

2. Ove le domanda presentate ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto ed accolte, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del regolamento di attuazione, nei successivi sessanta giorni, non siano sufficienti a coprire per intero la predetta quota di 15.000 unità, per la residua parte, possono essere rilasciati i permessi di soggiorno ai sensi dell'art. 23, comma 4, del predetto testo unico.

3. Nei casi di cui al comma 2, in fase di prima applicazione e in conformità all'art. 35 del regolamento di attuazione, i visti di ingresso possono essere rilasciati ai lavoratori stranieri, residenti all'estero, iscritti nelle liste presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane dei Paesi con i quali siano state concluse le intese previste dall'articolo 21 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Art. 5.

1. Qualora, trascorsi centoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si verifichino significativi residui delle quote di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri interessati e ferma restando la quota massima di cui all'art. 1 del presente decreto, si provvederà, sulla base dell'andamento delle effettive richieste, a rideterminare le ripartizioni numeriche stabilite.

Roma, 8 febbraio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 147

00A2865

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2000.

Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell'Acquedotto pugliese S.p.a.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può essere effettuata mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è titolare dell'intero capitale dell'Acquedotto pugliese S.p.a. (di seguito EAAP) di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e della Sogesid S.p.a., di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e successive modifiche, che ha istituito l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (di seguito EIPLI);

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica detiene il controllo dell'ENEL S.p.a. (di seguito ENEL), la quale esercita la propria attività anche nel settore idrico;

Ritenuto opportuno procedere ad una razionalizzazione delle partecipazioni detenute dallo Stato nel settore idrico; assicurandone una gestione efficiente, anche in considerazione degli interessi generali connessi;

Vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria dell'ENEL del 3 settembre 1999 nella quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha manifestato l'intenzione del Governo di cedere all'ENEL le partecipazioni detenute nell'EAAP, nella Sogesid e nella società che risulterà dalla trasformazione dell'EIPLI;

Visti i prospetti informativi predisposti per il collocamento sul mercato di una prima tranche delle azioni dell'ENEL di proprietà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei quali si è data notizia della predetta intenzione del Governo;

Considerata l'opportunità che l'alienazione della partecipazione del Tesoro nell'EAAP avvenga contestualmente all'avvio della trasformazione dell'EIPLI in società per azioni e che in tale direzione il Governo intende procedere, in un contesto coordinato ed integrato di gestione della risorsa idrica;

Considerato che l'art. 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, al comma 3, prevede il subentro della società derivante dalla trasformazione dell'EAAP in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente era titolare e, al comma 4, specifica che la società si avvale di tutti i beni pubblici già in godimento dell'ente, fermi restando, quindi, il regime giuridico e la titolarità dei beni eventualmente demaniali in uso alla società stessa;

Considerato che l'ENEL ha comunicato di non avere interesse all'acquisizione della Sogesid in quanto potrebbero crearsi conflitti di interesse in relazione all'attività svolta dall'ENEL nel settore idrico;

Considerato che non si intendono introdurre i poteri speciali di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 nello statuto dell'EAAP;

Visto l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 141 del 1999, che prevede l'inalienabilità delle azioni dell'EAAP prima della determinazione definitiva del capitale della società secondo quanto previsto nello stesso decreto legislativo n. 141 del 1999;

Considerato che è stata avviata la privatizzazione dell'ENEL, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1995, che consentirà la riallocazione sul mercato della partecipazione alienata all'ENEL in base al presente decreto;

Considerata la necessità di prevedere un meccanismo di determinazione del prezzo definitivo di vendita della società alienata all'ENEL in base al presente decreto

che assicuri la massima obiettività, anche al fine di tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza dell'ENEL;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la preliminare approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1999 dei criteri per la privatizzazione dell'EAAP e delle relative modalità di dismissione;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2000 dei predetti criteri e modalità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. All'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'EAAP si provvede, ai sensi di cui alle premesse, mediante trattativa diretta con l'ENEL, tenendo conto degli accordi di programma intercorsi tra le regioni interessate e lo Stato.

2. L'alienazione della partecipazione di cui al comma 1 è sospensivamente condizionata alla determinazione definitiva del capitale ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141.

3. Il prezzo di vendita della partecipazione di cui al comma 1 è determinato, tenuto conto dell'esito delle valutazioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, da un collegio di tre valutatori indipendenti, uno dei quali scelto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dall'ENEL e uno congiuntamente dai due valutatori così prescelti.

4. I costi dell'alienazione sono a carico dell'acquirente ai sensi dell'art. 1475 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

00A3049

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 marzo 2000.

Determinazione dell'importo massimo della commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 116, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che ha recepito il disposto dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1996, che fissa l'importo massimo delle commissioni da applicare sulle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro con durata trimestrale, semestrale ed annuale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1998 con cui si dispone, tra l'altro, che la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in giorni;

Ravvisata l'opportunità di stabilire l'importo massimo delle commissioni da applicare per le operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro la cui durata è espressa in giorni;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A modifica dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 23 dicembre 1996, dal 1° maggio 2000 l'importo massimo della commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro è stabilito, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto, come segue: 0,05 euro per i buoni aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni; 0,10 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni; 0,20 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 171 e 350 giorni e 0,30 euro per i buoni di durata residua pari o superiore a 351 giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il Ministro: AMATO

00A2966

DECRETO 13 marzo 2000.

Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni con la denominazione di «EUR S.p.a.» a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, recante disposizioni per la trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, di seguito anche denominato Ente EUR, in società per azioni, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 4 del predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304;

Visto il proprio decreto n. 120837 del 27 ottobre 1999 con il quale è stata nominata la commissione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, con il compito di procedere alla:

ricognizione del patrimonio dell'Ente EUR, nonché alla classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni ed in particolare con l'individuazione delle opere di urbanizzazione primaria, delle scuole, degli edifici condotti in locazione da amministrazioni statali, degli edifici a reddito, delle aree edificabili;

individuazione dei beni da trasferire al comune di Roma;

redazione della relazione di stima del patrimonio dell'Ente EUR approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fine di stabilire il capitale della società EUR S.p.a.;

determinazione del valore nominale di ciascuna azione;

Vista la relazione di stima del patrimonio dell'Ente EUR redatta dalla citata commissione nel termine prescritto e secondo quanto disposto dal predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304;

Visto il verbale di consistenza dei beni da trasferire al comune di Roma, individuati dalla citata commissione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, redatto in contraddittorio tra il comune medesimo e l'Ente EUR ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, medesimo ed allegato alla relazione di stima della commissione;

Considerato che, detratti i beni oggetto di trasferimento al comune di Roma, le risultanze emerse dalla predetta relazione di stima rendono possibile la trasformazione dell'Ente EUR in società per azioni;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, in applicazione della delega di cui alla legge 17 dicembre 1997, n. 433, che disciplina l'introduzione dell'euro in materia societaria;

Decreta:

Art. 1.

La relazione di stima del patrimonio dell'Ente EUR redatta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, dalla commissione di cui al proprio decreto n. 120837 del 27 ottobre 1999 è approvata.

Art. 2.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, l'Ente autonomo esposizione universale di Roma è trasformato in società per azioni con denominazione «EUR S.p.a.» dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.* La pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società.

Art. 3.

La società «EUR S.p.a.» ha sede in Roma, largo Virgilio Testa n. 23.

Art. 4.

Il capitale sociale della società «EUR S.p.a.» è di € 645.248.000, suddiviso in numero 6.452.480 azioni del valore nominale di € 100; detto capitale corrisponde a L. 1.249.374.344.960; le predette azioni sono attribuite nel modo seguente: numero 645.248 azioni, corrispondenti al 10% del capitale sociale, sono attribuite al comune di Roma e, le restanti numero 5.807.232 azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, è la società ha come oggetto sociale principale la gestione e la valorizzazione del complesso di beni di cui è titolare; nell'ambito di tali attività è compresa l'utilizzazione dei beni immobili per la promo-

zione ovvero per l'organizzazione di iniziative nel campo congressuale, espositivo ed artistico, sportivo e ricreativo, ivi inclusi i servizi connessi a dette attività.

Art. 6.

La società può, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, stipulare convenzioni con il comune di Roma per la gestione coordinata e integrata di servizi relativi alle aree ed al quartiere dell'EUR.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, l'assemblea della società è convocata il giorno 8 maggio 2000 alle ore 10 presso la sede dell'Ente EUR in Roma, largo Virgilio Testa n. 23, in prima convocazione ed il giorno 15 maggio alle ore 10 nello stesso luogo, in seconda convocazione, per gli adempimenti previsti nell'art. 1, comma 4, medesimo.

Art. 8.

Fino alla nomina dei componenti gli organi sociali la rappresentanza della società è attribuita al commissario straordinario dell'Ente, che presiederà l'assemblea convocata con il presente decreto, al medesimo sono altresì attribuiti, unitamente al segretario generale dell'Ente, i poteri di ordinaria amministrazione della società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

Il Ministro: AMATO

00A2967

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Oxicolor, unità di Mezzolombardo. (Decreto n. 27736).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2000, dalla ditta S.r.l. Oxicolor, località Rupe - 38017 Mezzolombardo (Trento);

Viste le risultanze istruttorie;

Vista la nota n. 386 del 4 gennaio 2000, pervenuta dal competente servizio ispezione, dalla quale si è appreso che dal 1° luglio 1999 la nuova gestione ha ritenuto di non dover fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

Ritenuto di approvare il programma stesso per un periodo più limitato rispetto a quanto stabilito dalla società e quindi sino al 30 giugno 1999 data di rientro dalle sospensioni;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 29 marzo 1999 al 30 giugno 1999, della ditta S.r.l. Oxicolor, sede in Mezzolombardo (Trento), unità di Mezzolombardo (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2783

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Iplan di Manganiello Felice e C., unità di Nola. (Decreto n. 27766).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.a.s. Iplan di Manganiello Felice e C.;

Visto il decreto ministeriale datato 15 settembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° agosto 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Iplan di Manganiello Felice e C., con sede in Avellino, unità di Nola (Napoli) (NID 9915NA0072), per un massimo di 10 unità lavorative per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza Trib. del 7 luglio 1998 n. 120 - Contributo addizionale: no.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2804

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova FMI, unità di Milano. (Decreto n. 27767).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova FMI, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova FMI, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), unità di Milano (NID) per un massimo di 8 unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1999 con decorrenza 1° febbraio 1999.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale,

concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2803

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestione Cap, unità di Venaria Reale. (Decreto n. 27768).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gestioni Cap - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestioni Cap con sede in Venaria Reale (Torino), unità di Venaria Reale (Torino) (NID 9901TO0011), per un massimo di 80 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1999 con decorrenza 1° gennaio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2802

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. File, unità di Lecco. (Decreto n. 27769).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. File - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. File con sede in Lecco, unità di Lecco (NID 9903LC0003), per un massimo di 24 unità lavorative per il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1999 con decorrenza 10 maggio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2801

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Redwall Italia S.p.a., in Pianoro, unità di Pianoro. (Decreto n. 27770).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Redwall Italia S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 7 settembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Redwall Italia S.p.a., con sede in Pianoro (Bologna), unità di Pianoro (Bologna) (NID 9908BO0027), per un massimo di 40 unità lavorative per il periodo dal 7 settembre 1999 al 6 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1999 con decorrenza 7 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2800

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ansaldo Acque S.p.a., in Genova, unità di Genova. (Decreto n. 27771).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Ansaldo Acque S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 9 febbraio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ansaldo Acque S.p.a., con sede in Genova, e unità di Genova (NID 9904GE0012), per un massimo di 15 unità lavorative per il periodo dal 9 febbraio 1999 al 7 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza 9 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2799

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Nazionale delle officine di Savigliano S.p.a., in Torino, unità di Torino. (Decreto n. 27772).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Società Nazionale delle officine di Savigliano S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Nazionale delle officine di Savigliano S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino (officina e uffici) (NID 9901TO0023), per un massimo di 120 unità lavorative per il periodo dal 16 marzo 1999 al 15 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1999 con decorrenza 16 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2798

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Belleli Energy S.r.l., in Mantova, unità di Mantova. (Decreto n. 27773).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Belleli Energy S.r.l., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 31 luglio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° agosto 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Belleli Energy S.r.l., con sede in Mantova, unità di Mantova (NID 9903MN0021), per un massimo di 250 unità lavorative per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1999 con decorrenza 1° agosto 1999.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2797

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Falck Siderservizi S.r.l. - Gruppo Falck, in Sesto S. Giovanni, unità di Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 27774).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Falck Siderservizi S.r.l. - Gruppo Falck, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 1997, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 1996, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Falck Siderservizi S.r.l. - Gruppo Falck, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni (Milano), (NID 9903MI0101), per un massimo di 80 unità lavorative per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1999 con decorrenza 1° luglio 1999.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2796

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla TE.CA. S.p.a., in Reggio Calabria, frazione di S. Gregorio, unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 27775).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta TE.CA. S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 16 aprile 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 25 novembre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla TE.CA. S.p.a., con sede in Reggio Calabria, frazione S. Gregorio, unità di Reggio Calabria (NID 9818RC0021, per un massimo di 35 unità lavorative per il periodo dal 25 novembre 1997 al 24 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1997 con decorrenza 25 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2795

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rebin S.r.l., in Lecce, unità di Lecce e Ruffano, Marcon e Portogruaro e Taranto. (Decreto n. 27776).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta Rebin S.r.l.;

Visto il decreto ministeriale datato 14 gennaio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 23 ottobre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rebin S.r.l., con sede in Lecce, unità di Lecce e Ruffano (Lecce) (NID 9916LE0006), per un massimo di 69 unità lavorative, Marcon e Portogruaro (Venezia) (NID 9906VE0017), per un massimo di 41 unità lavorative, Taranto (NID 9916TA0030), per un massimo di 39 unità lavorative per il periodo dal 23 ottobre 1999 al 22 aprile 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza del tribunale del 22 ottobre 1998, n. 6220, contributo addizonale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è stato autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2794

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a., in Rozzano-Milanofiori, magazzino Croff di Casalecchio di Reno. (Decreto n. 27777).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta La Rinascente S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della sunmenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il cecreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a., con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano), unità di magazzino Croff di Casalecchio di Reno (Bologna) (NID 9608BO0012), per un massimo di 5 unità lavorative per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2793

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oerlikon Contraves, unità di Roma. (Decreto n. 27778).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Oerlikon Contraves, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 dicembre 1997, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 21 ottobre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summezionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oerlikon Contraves, con sede in Roma, unità di Roma (NID 9812RM0091), per un massimo di 75 unità lavorative, per il periodo dal 21 ottobre 1998 al 20 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1998 con decorrenza 21 ottobre 1998.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2792

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mistral, unità di Sermoneta. (Decreto n. 27779).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Mistral, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summezionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta (Latina) (NID 9912LT0002), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 17 dicembre 1998 al 16 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1999 con decorrenza 17 dicembre 1999.

Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2791

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, unità di Polvica di Nola. (Decreto n. 27780).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summezionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° agosto 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, con sede in Polvica di Nola (Napoli), unità di Polvica di Nola (Napoli) (NID 9915NA0017), per un massimo di 26 unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1999 con decorrenza 1° febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2790

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, unità di Chieti, Cortemaggiore, Ravenna e San Donato Milanese. (Decreto n. 27781).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Saipem, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summezionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, con sede in San Donato Milanese (Milano), unità di: Chieti (NID 9913CH0006), per un massimo di 116 unità lavorative; Cortemaggiore (Piacenza) (NID 9908PC0005), per un massimo di 20 unità lavorative; Ravenna (NID 9908RA0003), per un massimo di 3 unità; San Donato Milanese (Milano) (NID 9903MI0066), per un massimo di 116 unità lavorative, per il periodo dal 26 aprile 1999 al 25 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999 con decorrenza 26 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2789

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sinterama Tespiana Associate, unità di S. Angelo Lodigiano. (Decreto n. 27782).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Sinterama Tespiana Associate, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summezionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sinterama Tespiana Associate, con sede in Sandigliano (Biella), unità di S. Angelo Lodigiano (Lodi) (NID 9903LO0105), per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1999 con decorrenza 4 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2788

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pumex, unità di Lipari. (Decreto n. 27783).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Pumex, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del tratta-

mento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 giugno 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 agosto 1997, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 4 giugno 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summezionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pumex con sede in Lipari (Messina), unità di Lipari (Messina), per un massimo di 28 unità lavorative per il periodo dal 18 febbraio 1999 al 17 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1999 con decorrenza 18 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2787

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintel, unità di Marcianise. (Decreto n. 27784).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Fintel, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintel con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta) (NID 9915CE0010), per un massimo di 98 unità lavorative per il periodo dal 10 novembre 1999 al 9 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1999 con decorrenza 10 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2786

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Commerciale immobiliare Ticino, unità di Grandate. (Decreto n. 27785).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 4 luglio 1996, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1996, registro n. 1, foglio n. 249, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1996, n. 191;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro datato 10 giugno 1998, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1998, registro n. 1, foglio n. 211;

Visto l'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha disposto, fino al 31 dicembre 1999, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità, già registrata dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 27 luglio 1999, con il quale sono stati definiti i criteri di mobilità del citato art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998, registrato dalla Corte dei conti il 18 agosto 1999, registro n. 1, foglio n. 363;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.r.l. Commerciale immobiliare Ticino;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Commerciale immobiliare Ticino con sede in Milano, unità di Grandate (Como) (NID 9903CO0003), per un massimo di 48 dipendenti per il periodo dal 19 aprile 1999 al 26 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1999 con decorrenza 19 aprile 1999.

Il presente decreto annulla e sosituisce il decreto ministeriale 14 dicembre 1999, n. 27522.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2785

DECRETO 7 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmegi Agro-Industriale, unità di Termini Imerese. (Decreto n. 27786).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Emmegi Agro-Industriale inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 3 settembre 1998, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 luglio 1998 e 23 dicembre 1999 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° agosto 1998, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 39 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria derivati agrumi applicato, a 18.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 108 unità, su un organico complessivo di 114 unità;

Visto il provvedimento di reiezione del 19 aprile 1999 n. 26110;

Vista la richiesta di riesame inoltrata per il tramite della competente D.R.L. della società in questione, nonché la relativa documentazione istruttoria e le valutazioni dell'organo ispettivo che si allegano, da cui si evince che il ricorso all'assunzione di personale stagionale occupato a tempo determinato è abituale e dipende dal particolare tipo di lavoro svolto dalla società di cui trattasi e riguarda attività non svolte dal personale in organico;

Considerato che dalla relazione ispettiva è emerso che le ore di lavoro supplementari, peraltro limitate, sono state effettuate nel periodo del contratto di solidarietà richiesto solo da 30 lavoratori;

Ritenuto, pertanto, dover riesaminare, l'istanza in questione, alla luce delle sue esposte considerazioni;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1998 al 31 luglio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmegi Agro-Industriale con sede in Collecchio (Parma), unità di Termini Imerese (Palermo) (NID 9819000007), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 18.00 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 108 unità, su un organico complessivo di 114 unità.

Art. 2.

Sono esclusi dal trattamento di integrazione salariale i lavoratori per i quali la riduzione di orario ha riguardato periodi plurimensili.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmegi Agro-Industriale, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° - ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2784

DECRETO 21 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Super-strada», in via Calore - Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto l'accertamento ispettivo del 10 novembre 1998 eseguito dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecce nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitita «La Super-strada», con sede in Lecce;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992:

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Super-strada» con sede in via Calore - Lecce, costituita in data 20 ottobre 1980 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Paolo Anglana di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce con decreto 21 novembre 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi degli art. 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e il dott. Nicola Bruni con studio in Taranto, via Dante n. 298, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2805

DECRETO 25 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Comunità alternativa Falchi - Cooperativa agricola zootecnica», in Calolziocorte, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 luglio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Comunità alternativa falchi - Cooperativa agricola zootecnica» con sede in Calolziocorte (Lecco) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Richiesta, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, la designazione della terna dei nominativi alla Associazione nazionale di rappresentanza cui il menzionato sodalizio risulta aderente;

Preso atto che la menzionata associazione, con nota del 20 dicembre 1999, ha demandato a questo Dicastero la scelta del professionista a cui affidare l'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Comunità alternativa Falchi - Cooperativa agricola zootecnica», con sede in Calolziocorte (Lecco), costituita in data 23 aprile 1976 con atto a rogito Notaio Giovanni Battista Anselmo di Bergamo, omologato dal tribunale di Bergamo con decreto del 14 maggio 1976, iscritta al n. 11046 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Marco Baccani, nato a Casale Monferrato il 24 febbraio 1945, con studio in Milano - Via Bigli 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2778

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 marzo 2000

Dollaro USA	0,9620
Yen giapponese	100,93
Dracma greca	333,58
Corona danese	7,4501
Corona svedese	8,3980
Sterlina	0,61230
Corona norvegese	8,1210
Corona ceca	35,547
Lira cipriota	0,57511
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,41
Zloty polacco	3,9455
Tallero sloveno	202,6835
Franco svizzero	1,6114
Dollaro canadese	1,4054
Dollaro australiano	1,5631
Dollaro neozelandese	1,9589
Rand sudafricano	6,1794

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A3050

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato relativo alla circolare ministeriale n. 757708 in data 15 settembre 1999 concernente la direttiva 97/23/CE in materia di «Attrezzature a pressione».

La circolare ministeriale n. 757708 in data 15 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 224 del 23 settembre 1999, concernente direttiva 97/23/CE in materia di «Attrezzature e pressione» è stata registrata alla Corte dei conti in data 12 gennaio 2000, al n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 4».

A002806

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aliantil»

Estratto decreto n. 861 del 16 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ALIANTIL nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide» 12 capsule rigide alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sintactica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto San Giovanni (Milano), viale Marelli, 352, c.a.p. 20099, Italia, codice fiscale n. 06791010157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule rigide» 12 capsule rigide;

A.I.C. n. 033969015 (in base 10) - 10DNVR (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A - Nota 80»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lampugnani Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Nerviano (Milano) - Italia, via Gramsci, 4 (confezionamento e rilascio); Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese, 118 (tutte - escluso Release); Francia Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli, 7 (tutte - escluso Release).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: amido 205,64 mg, dimetilpolisilossano 2 mg; eritrosina 0,00707 mg; ossido di ferro rosso (E 172) 0,062 mg; ossido di ferro giallo 0,341 mg; indigotina 0,0013 mg; titanio biossido 0,827 mg; gelatina 60,762 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00E2700

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibuprofene»

Estratto decreto n. 888 del 20 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico IBUPROFENE nelle forme e confezioni: «400 mg compresse» 30 compresse; «600 mg compresse» 30 compresse; «600 mg granulato» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), viale Europa, 35, c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033168016/G (in base 10) - 0ZN6NJ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A - Nota 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Knoll France S.A., stabilimento sito in Valenciennes, Cedex (Francia) - Zone Industrielle n. 2 - Batterie 1000 (produzione e controllo escluso confezionamento secondario); Knoll Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Liscate (Italia), via Fosse Ardeatine, 2 (confezionamento secondario);

Composizione: 1 compressa di 400 mg:

principio attivo: Ibuprofene 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 66 mg; croscarmellosio sodico 10 mg; idrossipropilmetilcellulosa 9,15 mg; lattosio USNF 26,7 mg; laurilsolfato sodico 5,3 mg; magnesio stearato 4 mg; opacode nero 0,2 mg; opaspray bianco 4,05 mg; silice colloidale anidra 0,7 mg; talco 1,8 mg;

confezione: «600 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033168028/G (in base 10) - 0ZN6NW (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A - Nota 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Knoll France S.A., stabilimento sito in Valenciennes, Cedex (Francia) - Zone Industrielle n. 2 - Batterie 1000 (produzione e controllo escluso confezionamento secondario); Knoll Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Liscate (Italia), via Fosse Ardeatine, 2 (confezionamento secondario);

Composizione: 1 compressa di 600 mg:

principio attivo: Ibuprofene 600 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 99 mg; croscarmellosio sodico 15 mg; idrossipropilmetilcellulosa 12,2 mg; lattosio USNF 40 mg; laurilsolfato sodico 8 mg; magnesio stearato 6 mg; opacode nero 0,3 mg; opaspray bianco 5,4 mg; silice colloidale anidra 1 mg; talco 2,4 mg;

confezione: «600 mg granulato» 30 bustine;

A.I.C. n. 033168030/G (in base 10) - 0ZN6NY (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

classe: «A - Nota 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Knoll France S.A., stabilimento sito in Valenciennes, Cedex (Francia) - Zone Industrielle n. 2 - Batterie 1000 (produzione completa).

Composizione: 1 bustina di granulato 600 mg:

principio attivo: Ibuprofene 600 mg;

eccipienti: acido malico 1,5714 g; aroma arancio 133,3 mg; cellulosa microcristallina 143 mg; croscarmellosio sodico 28,6 mg; povidone 9,5 mg; saccarosio 3,333 g; sodio bicarbonato 476,2 mg; sodio carbonato anidro 143 mg; sodio laurilsolfato 2,9 mg; sodio saccarinato 23,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00E2708

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Econazolo»

Estratto decreto n. 46 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ECONAZOLO per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «1% spray cutaneo soluzione» contenitore sotto pressione 30 ml; «1% polvere cutanea» flacone 30 g; «1% crema» tubo 30 g; «1% emulsione cutanea» flacone 30 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35, c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1% spray cutaneo soluzione» contenitore sotto pressione 30 ml;

A.I.C. n. 033927017/G (in base 10) - 10CCV9 (in base 32);

forma farmaceutica: spray cutaneo, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Thepenier Pharma-Industrie, stabilimento sito in Mortagne Au Perche, Saint-Langis - Les Mortagne (produzione completa).

Composizione: 100 g di soluzione:

principio attivo: Econazolo nitrato 1 g;

eccipienti: propilenglicole 52,85 g; alcool 46 g; profumo PCV 1676 0,15 g;

confezione: «1% polvere cutanea» flacone 30 g;

A.I.C. n. 033927029/G (in base 10) - 10CCVP (in base 32);

forma farmaceutica: polvere cutanea;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Thepenier Pharma-Industrie, stabilimento sito in Mortagne Au Perche, Saint-Langis - Les Mortagne (produzione completa).

Composizione: 100 g di polvere:

principio attivo: Econazolo nitrato 1 g;

eccipienti: talco 92 g; silice colloidale anidra (Aerosil 300) 2 g; ossido di zinco 5 g;

confezione: «1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 033927031/G (in base 10) - 10CCVR (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Thepenier Pharma-Industrie, stabilimento sito in Mortagne Au Perche, Saint-Langis - Les Mortagne (produzione completa).

Composizione: 100 g di crema:

principio attivo: Econazolo nitrato 1 g;

eccipienti: palmitostearato di etilenglicole e di poliossietilenglicoli (Tefose 63) 17 g; gliceridi poliglicolizzati insaturi (Labrafilm 1944) CS 2 g; paraffina liquida 6 g; acido benzoico 0,2 g; butilidrossianisolo 0,0052 g; profumo PCV 1676 0,35 g; acqua depurata q.b. a 100 g;

confezione: «1% emulsione cutanea» flacone 30 g;

A.I.C. n. 033927043/G (in base 10) - 10CCW3 (in base 32);

forma farmaceutica: emulsione cutanea;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Thepenier Pharma-Industrie, stabilimento sito in Mortagne Au Perche, Saint-Langis - Les Mortagne (produzione completa).

Composizione: 100 g di emulsione:

principio attivo: Econazolo nitrato 1 g;

eccipienti: palmitostearato di etilenglicole e di poliossietilenglicoli (Tefose 63) 7 g; gliceridi poliglicolizzati insaturi 2 g; paraffina liquida 8 g; acido benzoico 0,2 g; butilidrossianisolo 0,0052 g; silice colloidale anidra (Aerosil 200) 0,5 g; profumo PVC 1676 0,35 g; acqua depurata q.b. a 100 g;

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00E2709

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fentanest»

Estratto decreto n. 113 del 27 gennaio 2000

Specialità medicinale: FENTANEST, nelle forme e confezioni: «im iv 1 fialoide 10 ml 0,5 mg».

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1-2, c.a.p. 20152 - Italia, codice fiscale n. 07089990159.

Confezione: in sostituzione della confezione: «im iv 1 fialoide 10 ml 0,5 ml», viene autorizzata la confezione: «0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale (codice A.I.C. 020473029).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 020473029 (in base 10) - 0MJT65 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn S.p.a., stabilimento sito in Italia, viale Pasteur, 10, Nerviano (Milano) (produzione completa).

Composizione: 1 fiala da 2 ml:

principio attivo: Fentanil citrato 0,157 mg, pari a Fentanil 0,100 mg;

eccipienti: metile-p idrossibenzoato 1 mg; proprile-p-idrossibenzoato 0,1 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 020473017 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00E2710

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naproxene»

Estratto decreto n. 121 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NAPROXENE per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «500 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), viale Europa, 35, c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033412026/G (in base 10), 0ZVNXU (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

classe: «A - Nota 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Valpharma S.A., stabilimento sito in Repubblica di San Marino, via Ranco, 112 (produzione e controllo); Knoll Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2 (operazioni terminali confezionamento); Fine Foods Ntm S.p.a., stabilimento sito in Brembate (Bergamo), via dell'Artigianato, 8/10 (produzione completa e controllo finale).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: Naprossene 500 mg;

eccipienti: mannitolo 500 mg; polivinilpirrolidone 50 mg; resina acrilica (Eudragit) 75 mg; saccarina 35 mg; aroma limone 100 mg; acido citrico 90 mg; silice precitata 5 mg; saccarosio 1645 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00E2711

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eudon»

Estratto decreto n. 125 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EUDON, nelle forme e confezioni: «300 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 300 mg + 10 fiale solvente da 3 ml; «600 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 600 mg + 10 fiale solvente da 4 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eurofarmaco S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Aurelia, 58, c.a.p. 00165, Italia, codice fiscale n. 08138530582.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «300 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 300 mg + 10 fiale solvente da 3 ml;

A.I.C. n. 028876011 (in base 10), 0VK77C (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (confezionamento finale e relativi controlli); I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (produzione controlli e confezionamento finale).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: glutatione ridotto 300 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 82 mg.

Composizione: 1 fiala solvente:

eccipienti: acqua per preparzione iniettabile 3 ml;

confezione: «600 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 600 mg + 10 fiale solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 028876023 (in base 10), 0VK77R (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (confezionamento finale e relativi controlli); I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (produzione completa).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: glutatione ridotto 600 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 164 mg.

Composizione: 1 fiala solvente:

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00E2712

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desogestrel/Etinilestradiolo»

Estratto decreto n. 138 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DESOGESTREL/ETINILESTRADIOLO, per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «150 microgrammi/30 microgrammi compresse rivestite» 21 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), viale Nettunense, 90, c.a.p. 04011, Italia, codice fiscale n. 00130300874.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 microgrammi/30 microgrammi compresse rivestite» 21 compresse;

A.I.C. n. 034404020/G (in base 10), 10TXPN (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Wyeth Pharma GmbH, stabilimento sito in Munster (Germania), Schleebruggenkamp, 15 (produzione totale); Wyeth Lederle S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 (confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: desogestrel 150 microgrammi; etinil-estradiolo 30 microgrammi;

eccipienti: lattosio monoidrato 32,585 mg; amido di mais 18 mg; povidone K 25 2,1 mg; urea 0,385 mg; magnesio stearato 0,1 mg; talco 5,892 mg; saccarosio 19,66 mg; macrogol 6000 2,18 mg; carbonato di calcio 8,697 mg; povidone K 90 0,171 mg; cera «E» 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00E2713

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desogestrel/Etinilestradiolo»

Estratto decreto n. 139 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DESOGESTREL/ETINILESTRADIOLO, per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite» 21 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), viale Nettunense, 90, c.a.p. 04011, Italia, codice fiscale n. 00130300874.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite» 21 compresse;

A.I.C. n. 034404018/G (in base 10) - 10TXPL (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Wyeth Pharma GmbH, stabilimento sito in Munster (Germania), Schleebruggenkamp, 15 (produzione totale); Wyeth Lederle S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 (confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: Desogestrel 150 microgrammi; etinil-estradiolo 20 microgrammi;

eccipienti: lattosio monoidrato 32,595 mg; amido di mais 18 mg; povidone K 25 2,1 mg; urea 0,385 mg; magnesio stearato 0,1 mg; talco 5,892 mg; saccarosio 19,66 mg; macrogol 6000 2,18 mg; carbonato di calcio 8,697 mg; povidone K 90 0,171 mg; cera «E» 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli stampati allegati al presente decreto, riportate negli stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00E2714

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noveltidina»

Estratto decreto n. 154 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NOVELTIDINA, nelle forme e confezioni: «200 mg compresse rivestite» 50 compresse; «200 mg compresse effervescenti» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, c.a.p. 20149, Italia, codice fiscale 00738390152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mg compresse rivestite» 50 compresse;

A.I.C. n. 031827013 (in base 10) - 0YC925 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Formenti S.p.a., stabilimento sito in Origgio - Italia, via Di Vittorio n. 2 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: cimetidina 200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 47 mg; polivinilpirrolidone 7,5 mg; croscarmellose 7,5 mg; sodio laurilsolfato 0,5 mg; magnesio stearato 2,5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 5 mg; titanio biossido 3 mg; polietilenglicole 6000 2 mg;

confezione: «200 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 031827064 (in base 10) - 0YC93S (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Ravina di Trento - Italia, via Provina, 2 (produzione e confezionamento primario); Farmaceutici Formenti S.p.a., stabilimento sito in Origgio - Italia, via Di Vittorio n. 2 (controlli e confezionamento secondario).

Composizione: 1 compressa effervescente:

principio attivo: cimetidina 200 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 1000 mg; sodio bicarbonato 1500 mg; sodio benzoato 90 mg; palmito stearato di saccarosio 1 mg; sorbitolo 200 mg; aspartame 70 mg; aroma arancio FA 16342 129 mg; simeticone 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2716

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remotive»

Estratto decreto n. 162 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale REMOTIVE, nelle forme e confezioni: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite, «250 mg compresse rivestite» 60 compresse rivestite, «250 mg compresse rivestite» 100 compresse rivestite alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, c.a.p. 20156, Italia, codice fiscale 05849130157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033860014 (in base 10), 109BFG (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Max Zeller Soehne Ag, stabilimento sito in Ch Romanshorn, Seeblickstrasse, 4 (produzione e confezionamento); Bayer Ag stabilimento sito in D-51368 Leverkusen (controllo).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: iperico (estratto secco) 250 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 154 mg; lattosio in quantità compresa tra 118 mg e 122 mg (a seconda della quantità di magnesio stearato); macrogol 6000 10 mg; magnesio stearato in quantità compresa tra 8 mg e 4 mg; ipromellosa 15,85 mg; macrogol 400 4,1 mg; macrogol 20000 0,94 mg; titanio diossido 7,97 mg; ferro ossido giallo 0,09 mg; glicol propilenico 1,05 mg;

confezione: «250 mg compresse rivestite» 60 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033860026 (in base 10), 109BFU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Max Zeller Soehne Ag, stabilimento sito in Ch Romanshorn, Seeblickstrasse, 4 (produzione e confezionamento); Bayer Ag stabilimento sito in D-51368 Leverkusen (controllo).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: iperico (estratto secco) 250 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 154 mg; lattosio in quantità compresa tra 118 mg e 122 mg (a seconda della quantità di magnesio stearato); macrogol 6000 10 mg; magnesio stearato in quantità compresa tra 8 e 4 mg; ipromellosa 15,85 mg; macrogol 400 4,1 mg; macrogol 20000 0,94 mg; titanio diossido 7,97 mg; ferro ossido giallo 0,09 mg; glicol propilenico 1,05 mg;

confezione: «250 mg compresse rivestite» 100 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033860038 (in base 10), 109BG6 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Max Zeller Soehne Ag, stabilimento sito in Ch Romanshorn, Seeblickstrasse, 4 (produzione e confezionamento); Bayer Ag stabilimento sito in D-51368 Leverkusen (controllo).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: iperico (estratto secco) 250 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 154 mg; lattosio in quantità compresa tra 118 mg e 122 mg (a seconda della quantità di magnesio stearato); macrogol 6000 10 mg; magnesio stearato in quantità compresa tra 8 e 4 mg; ipromellosa 15,85 mg; macrogol 400 4,1 mg; macrogol 20000 0,94 mg; titanio diossido 7,97 mg; ferro ossido giallo 0,09 mg; glicol propilenico 1,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2717

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indapamide Rkg»

Estratto decreto n. 170 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale INDAPAMIDE RKG, nelle forme e confezioni: «2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Rkg S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Menotti Ciro, 1/A, Italia, codice fiscale 11274810156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 033616018 (in base 10), 101W4L (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: indapamide 2,5 mg;

eccipienti: lattosio 58,5 mg; saccarosio 23,5 mg; amido di mais 19 mg; talco 12 mg; gomma arabica 6 mg; magnesio carbonato 2,3 mg; magnesio stearato 1 mg; titanio biossido 0,2 mg; rosa eritrosina. E127 0,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2718

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tudcabil»

Estratto decreto n. 173 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale: TUDCABIL nelle forme e confezioni «Retard 20 compresse 500 mg».

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1-2, c.a.p. 20152, Italia, codice fiscale 07089990159.

Confezione: in sostituzione della confezione «Retard 20 compresse 500 mg», viene autorizzata la confezione «500 mg capsule a rilascio modificato», 20 capsule (codice A.I.C. n. 026707051).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg capsule a rilascio modificato», 20 capsule;

A.I.C. n. 026707051 (in base 10), 0TH13C (in base 32);

forma farmaceutica: capsula a rilascio modificato (granulato a cessione controllata);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Valpharma S.A., stabilimento sito in Repubblica di San Marino, via Ranco, 112 - Serravalle (completa); Pharmacia & Upjohn, stabilimento sito in Italia, via del Commercio, Marino del Tronto (Ascoli Piceno) (confezionamento).

Rilascio dei lotti: Valpharma S.A.

Composizione: 1 capsula a rilascio modificato:

principio attivo: acido tauroursodesossicolico biidrato 500 mg;

eccipienti: copolimero di acido metacrilico (tipo B) 18,9 mg; copolimero di ammonio metacrilato (tipo B) 13,2 mg; copolimero di ammonio metacrilato (tipo A) 4,9 mg; triacetina 7,8 mg; idrossipropilcellulosaftalato 2 mg; povidone 2 mg; talco 1,2 mg; gelatina q.b. a 100 ppc; ossido di ferro giallo 0,73 ppc; titanio biossido 2,1 pcc.

Indicazioni terapeutiche: alterazioni quali-quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme da bile sovrasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento, se sono già presenti calcoli radiotrasparenti. In particolare calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti e ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 026707048 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicate in etichetta.

00A2719

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ganazolo»

Estratto decreto n. 175 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GANAZOLO, nelle forme e confezioni: «1% crema» tubo da 30 g, «1% emulsione cutanea» flacone da 30 ml, «1% crema vaginale» tubo da 78 g + applicatore, «150 mg ovuli» 6 ovuli, «1 mg/ml soluzione vaginale» 5 flaconi da 150 ml + 5 cannule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto Ganassini S.p.a. di ricerche biochimiche, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Gaggia, 16, c.a.p. 20139 Italia, codice fiscale 00885180158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1% crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 033340011 (in base 10), 0ZTGMC (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto Ganassini S.p.a. di ricerche biochimiche, stabilimento sito in Milano (Italia), via P. Gaggia, 16 (produzione completa).

Composizione: 100 grammi:

principio attivo: econazolo nitrato 1 g;

eccipienti: estere poliglicolico di ac. grassi saturi 20 g; glicole propilenico 10 g; metile p-idrossibenzoato 0,15 g; propile p-idrossibenzoato 0,08 g; acqua deionizzata 68,77 g;

confezione: «1% emulsione cutanea» flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 033340023 (in base 10), 0ZTGMR (in base 32);

forma farmaceutica: emulsione cutanea;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sofar S.p.a., stabilimento sito in Trezzano Rosa, Milano (Italia), via Firenze, 40 (produzione completa).

Composizione: 100 grammi:

principio attivo: econazolo nitrato 1 g;

eccipienti: estere poliglicolico di ac. grassi saturi 5 g; glicole propilenico 10 g; metile p-idrossibenzoato 0,15 g; propile p-idrossibenzoato 0,08 g; acqua distillata 83,77 g;

confezione: «1% crema vaginale» tubo da 78 g + applicatore;

A.I.C. n. 033340035 (in base 10), 0ZTGN3 (in base 32);

forma farmaceutica: crema vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto Ganassini S.p.a. di ricerche biochimiche, stabilimento sito in Milano (Italia), via P. Gaggia, 16 (produzione del prodotto finito).

Composizione: 100 grammi:

principio attivo: econazolo nitrato 1 g;

eccipienti: estere poliglicolico di ac. grassi saturi 15 g; glicole propilenico 10 g; metile p-idrossibenzoato 0,15 g; propile p-idrossibenzoato 0,08 g; acqua deionizzata 73,77 g;

confezione: «150 mg ovuli» 6 ovuli;

A.I.C. n. 033340047 (in base 10), 0ZTGNH (in base 32);

forma farmaceutica: ovulo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992;

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto Ganassini S.p.a. di ricerche biochimiche, stabilimento sito in Milano (Italia), via P. Gaggia, 16 (produzione completa).

Composizione: 1 ovulo:

principio attivo: econazolo nitrato 150 mg;

eccipienti: trigliceridi semisintetici 2,85 g;

confezione: «1 mg/ml soluzione vaginale» 5 flaconi da 150 ml + 5 cannule;

A.I.C. n. 033340050 (in base 10), 0ZTGNL (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sofar S.p.a., stabilimento sito in Trezzano Rosa, Milano (Italia), via Firenze, 40 (produzione completa).

Composizione: 1 lavanda da 150 ml:

principio attivo: econazolo 150 mg;

eccipienti: glicole propilenico 10 g; acido lattico 0,5 g; metile p-idrossibenzoato 0,2 g; propile p-idrossibenzoato 0,02 g; trimetilcetilammonio p-toluensolfonato 10 mg; profumo lavanda 0,1 ml; acqua deionizzata q.b. a 150 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2720

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermatop»

Estratto decreto n. 178 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale: DERMATOP, nella forma e confezione: «100 mg soluzione cutanea» flacone di soluzione cutanea con erogatore (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Aventis Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr n. 5, codice fiscale 00832400154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH nello stabilimento sito in Frankfurt Am Main (Germania), Brueningstrasse n. 50.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 ml soluzione cutanea» flacone di soluzione cutanea con erogatore;

A.I.C. n. 029157056 (in base 10), 0VTTQ0 (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: prednicarbato 2,5 mg;

eccipienti: acqua depurata, alcool etilico, glicole propilenico, poliossietilene-7 glicerolo monoalcanoato (C8-C18), acido citrico monoidrato, acido edetico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dermatosi, compresa la dermatite da contatto, la dermatite atopica, l'eczema seborroico, la psoriasi, la psoriasi del capo ed in generale tutte le forme cutanee infiammatorie sensibili alla terapia topica corticosteroidea.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2721

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Premarin»

Estratto decreto n. 183 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale: PREMARIN nelle forme e confezioni: «0,3 mg compresse» 36 compresse, «0,625 mg compresse» 36 compresse, «1,25 mg compresse» 20 compresse, «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Wyeth medica Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in Co. Kildare, Little Connell Newbridge, Irlanda (IE).

Confezioni: in sostituzione della confezione «0,3 mg compresse» 36 compresse viene autorizzata la confezione «0,3 mg compresse» 28 compresse (codice A.I.C. n. 002792176); in sostituzione della confezione «0,625 mg compresse» 36 compresse, viene autorizzata la confezione «0,625 mg compresse» 28 compresse (codice A.I.C. n. 002792188); in sostituzione della confezione «1,25 mg compresse» 20 compresse viene autorizzata la confezione «1,25 mg compresse» 28 compresse (codice A.I.C. n. 002792190); in sostituzione della confezione «2,5 mg compresse» 20 compresse viene autorizzata la confezione «2,5 mg compresse» 28 compresse (codice A.I.C. n. 002792202).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,3 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 002792176 (in base 10), 02P6RJ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: John Wyeth & Brother Ltd, stabilimento sito in Hampshire - England, New Lane - Havant (confezionamento e controllo); Wyeth medica Ireland, stabilimento sito in Newbridge - Co. Kildare - Irlanda, Little Connel (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: estrogeni coniugati naturali 0,3 mg;

eccipienti: lattosio 106 mg; metilcellulosa 15 cps 12 mg; magnesio stearato 1,2 mg; shellac polvere 1,956 mg; glicole polietilenico 20000 0,3 mg; glicerilmonoleato 0,15 mg; calcio solfato anidro 10,7 mg; saccarosio 119 mg; cellulosa microcristallina 7,32 mg; opalux green as11501 5,03 mg; titanio biossido 0,1 mg; cera carnauba 0,126 mg;

confezione: «0,625 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 002792188 (in base 10), 02P6RW (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: John Wyeth & Brother Ltd, stabilimento sito in Hampshire - England, New Lane - Havant (confezionamento e controllo); Wyeth medica Ireland, stabilimento sito in Newbridge - Co. Kildare - Irlanda, Little Connel (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: estrogeni coniugati naturali 0,625 mg;

eccipienti: lattosio 106 mg; metilcellulosa 15 cps 12 mg; magnesio stearato 1,2 mg; shellac polvere 1,96 mg; glicole polietilenico 20000 0,3 mg; glicerilmonoleato 0,15 mg; calcio solfato anidro 10,7 mg; saccarosio 124 mg; cellulosa microcristallina 7,32 mg; opalux maroon as3910 4,31 mg; titanio biossido 0,1 mg; cera carnauba 0,126 mg;

confezione: «1,25 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 002792190 (in base 10), 02P6RY (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: John Wyeth & Brother Ltd, stabilimento sito in Hampshire - England, New Lane - Havant (confezionamento e controllo); Wyeth medica Ireland, stabilimento sito in Newbridge - Co. Kildare - Irlanda, Little Connel (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: estrogeni coniugati naturali 1,25 mg;

eccipienti: lattosio 212 mg; metilcellulosa 15 cps 24 mg; magnesio stearato 2,4 mg; shellac polvere 4,2 mg; glicole polietilenico 20000 0,643 mg; glicerilmonoleato 0,322 mg; calcio solfato anidro 19,8 mg; saccarosio 221 mg; cellulosa microcristallina 14,6 mg; colorante E 104 0,623 mg; titanio biossido 0,493 mg; cera carnauba 0,222 mg; colorante E 110 0,02 mg;

confezione: «2,5 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 002792202 (in base 10), 02P6SB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: John Wyeth & Brother Ltd, stabilimento sito in Hampshire - England, New Lane - Havant (confezionamento e controllo); Wyeth medica Ireland, stabilimento sito in Newbridge - Co. Kildare - Irlanda, Little Connel (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: estrogeni coniugati naturali 2,5 mg;

eccipienti: lattosio 210 mg; metilcellulosa 15 cps 24 mg; magnesio stearato 2,4 mg; shellac polvere 3,873 mg; glicole polietilenico 20000 0,588 mg; glicerilmonoleato 0,294 mg; calcio solfato anidro 19,1 mg; saccarosio 223 mg; cellulosa microcristallina 14,6 mg; opalux purple as4771 5,09 mg; titanio biossido 0,2 mg; cera carnauba 0,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 002792048, 002792036, 002792012, 002792024 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2722

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prasterol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 485 del 15 novembre 1999

Specialità medicinale: PRASTEROL:

«20 mg compresse» 10 compresse, A.I.C. n. 027776018;

«10 mg compresse» 20 compresse, A.I.C. n. 027776020.

Società Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., via Lungo l'Ema, 7 - Località Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti; modifica/aggiunta sito di produzione.

La composizione è così modificata:

per le compresse da 10 mg:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio idrato 64,95 mg - polivinilpirrolidone 1,0 mg - cellulosa microcristallina 15,05 mg - sodio croscarmellose 5,0 mg - magnesio stearato 0,50 mg - magnesio ossido 3,30 mg - ferro ossido giallo (E 172) 0,20 mg;

per le compresse da 20 mg:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio idrato 129,9 mg; polinivinilpirrolidone 2,0 mg; cellulosa microcristallina 30,10 mg; sodio croscarmellose 10,0 mg; magnesio stearato 1,0 mg; magnesio ossido 6,60 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,40 mg.

È altresì autorizzata ad effettuare la produzione della specialità medicinale in oggetto oltre che presso i siti produttivi già autorizzati, anche presso lo stabilimento Bristol - Myers Squibb SA, sita in Rue du Dr. Gilles 28231 Epernon - Francia.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2698

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megestil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 546 del 29 novembre 1999

Specialità medicinale: MEGESTIL:

«160 mg compresse per uso orale» 30 compresse, A.I.C. n. 027574019.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., piazza Durante, 11- 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: aggiunta indicazioni terapeutiche.

Si autorizza: l'estensione delle indicazioni terapeutiche a:

sindrome anoressia-cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata e da AIDS.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influvit»

Estratto decreto MCR n. 98 del 27 gennaio 2000

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale INFLUVIT da «compresse» 8 compresse a «compresse» 16 compresse rilasciata alla società Recordati Industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale in via Civitali n. 1, Milano, codice fiscale n. 00748210150, è apportata la seguente modifica:

Confezione: in sostituzione della forma confezione: «compresse» 8 compresse viene autorizzata la forma e confezione: «compresse» 16 compresse.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via M. Civitali n. 1, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«compresse» 16 compresse;

A.I.C. n. 016281053 (in base 10), 0HJVGX (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: paracetamolo 300 mg, propifenazone 150 mg, acido ascorbico 150 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, polivinilpirrolidone, carbossimetilamide, silice precipitata, magnesio stearato, olio vegetale idrogenato, talco, idrossipropilmetilcellulosa, E 110 lacca, titanio biossido, polietilenglicole 800 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati dolorosi acuti (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori mestruali) e di stati febbrili.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 016281038 in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2989

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viscotirs»

Estratto decreto n. 149 del 28 gennaio 2000

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale VISCOTIRS, nella forma e confezione: «0,2% gel oftalmico» 1 tubo da 10 g, rilasciata alla società Ciba Vision S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via E. Mattei n. 17, codice fiscale n. 01637810126, è apportata la seguente modifica.

Confezione: la confezione ora autorizzata è la seguente: 1 g di gel contiene:

principio attivo: acido poliacrilico 2,0 mg (carbopol 980);

eccipienti: cetrimide 0,10 mg; idrossido di sodio 0,84 mg; sorbitolo 40,0 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 g.

Indicazioni terapeutiche: «Viscotirs» gel è indicato per la protezione della superficie corneale e per la stabilizzazione del film lacrimale.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,2% gel oftalmico» 1 tubo da 10 g;

A.I.C. n. 032115026 (in base 10) - 0YN2BL (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco e di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice A.I.C. n. 032115014, recanti la composizione precedentemente autorizzata, non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

00E2715

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lariam»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 87 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: LARIAM:
«250 mg compresse» 8 compresse, A.I.C. n. 027250024.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: aggiunta indicazioni terapeutiche.

Si approva per la specialità medicinale in oggetto indicata l'aggiornamento delle indicazioni terapeutiche relativamente al trattamento stand-by nei casi di sospetta malaria quando non sia disponibile un pronto parere medico.

I nuovi stampati, corretti ed approvati, sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bradimox Solutab»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 101 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: BRADIMOX SOLUTAB.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Europe B.V., Elisabethhof, 19 - 2353 EW Leiderdorp (Olanda).

Confezioni: tutte.

Oggetto provvedimento di modifica:
modifica eccipienti;
riduzione periodo di validità.

La composizione è così modificata:
principio attivo: invariato;
eccipienti: cellulosa microcristallina 12,6 mg, idrossipropilcellulosa (eliminato), vanillina 0,26 mg, aroma albicocca (eliminato), saccarina 3,3 mg, silicone biossido colloidale (eliminato), magnesio stearato 1,5 mg, cellulosa dispersibile 8,7 mg, aroma di mandarino 2,3 mg, aroma di limone 2,8 mg, polivinilpirrolidone insol. 12,6 mg.

Si autorizza, inoltre, la riduzione del periodo di validità da 60 mesi a 42 mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2702

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina Solfato»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 109 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: GENTAMICINA SOLFATO:
«40 mg/2 ml» soluzione iniettabile 1 fiala da 2 ml, A.I.C. n. 031423015/G;
«80 mg/2 ml» soluzione iniettabile 1 fiala da 2 ml, A.I.C. n. 031423027/G.

Società Fisiopharma S.r.l., Nucleo industriale - 84020 Palomonte (Salerno).

Oggetto provvedimento di modifica:
modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:
una fiala da 40 mg contiene:
principio attivo: invariato;
eccipienti: Metyl p, ossibenzoato 1,8 mg, Propyl p, ossibenzoato 0,2 mg, sodio metabisolfito 3,2 mg, acqua p.p.i. q.b.a 2,0 ml;

una fiala da 80 mg contiene:
principio attivo: invariato;
eccipienti: Metyl p; ossibenzoato 1,8 mg; Propyl p; ossibenzoato 0,2 mg; sodio metabisolfito 3,2 mg; acqua p.p.i. q.b.a 2,0 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2703

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atiadiposo»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 113 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: ATIADIPOSO:
«125 mg + 12,33 mg compresse rivestite» 60 compresse, A.I.C. n. 010292011.

Società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:
principio attivo: invariato;
eccipienti: lecitina di soia 3,90 mg; amido di mais 50,0 mg; latte in polvere 14,78 mg; sodio carbossimetilcellulosa 37,52 mg; caolino 34,61 mg; talco 43,477 mg; magnesio stearato 27,273 mg; gomma arabica 5,36 mg; gomma lacca 21,54 mg; amido di riso 21,43 mg; saccarosio 151,32 mg; titanio biossido 1,34 mg; opagloss 6000 2,00 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2704

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furosemide»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 114 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: FUROSEMIDE:
«20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml, A.I.C. n. 031422013/G.

Società Fisiopharma S.r.l., Nucleo industriale - 84020 Palomonte (Salerno).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:
principio attivo: invariato;
eccipienti: sodio cloruro 20 mg; sodio idrossido 2,6 mg; acqua p.p.i. q.b.a 2,0 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2705

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Litio Carbonato»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 117 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: LITIO CARBONATO:

«300 mg compresse» 50 compresse, A.I.C. n. 030226017/G.

Società Lab. farmacologico milanese S.r.l., via Monterosso, 273 - 21042 Caronno Pertusella (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: magnesio stearato mg 2,50, cellulosa polvere eliminata, polietilenglicole 6000 eliminato, polivinilpirrolidone eliminato, amido di mais 41,0 mg, cellulosa microcristallina mg 9,00, sodio laurilsolfato mg 1,00, talco mg 0,50, sodio carbossimetilamido mg 11,0.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2706

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Otalgan Berna»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 120 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: OTALGAN BERNA:

«1% + 5% gocce auricolari, soluzione» flacone da 6 g, A.I.C. n. 004398018.

Società Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., via Bellinzona, 39 - 22100 Como.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicerolo 93,99 g, butilidrossianisolo 0,01 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2707

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Heparbil»

Estratto decreto n. 184 del 28 gennaio 2000

Alla specialità NEO HEPARBIL, nella forma e confezione: «200 ml sciroppo» 1 flacone, rilasciata alla società Montefarmaco OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via F. Turati n. 3, codice fiscale 12305380151, è apportata la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della confezione: «200 ml sciroppo» 1 flacone, viene autorizzata la confezione: «100 mg 24 compresse rivestite» 24 compresse.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«100 mg 24 compresse rivestite» 24 compresse;

A.I.C. n. 014180020 (in base 10), 0FJRPN (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: cascara sagrada estratto secco 100 mg;

eccipienti:

nucleo: gomma arabica 50 mg - sodio docusato 50,0 mg - cellulosa microcristallina 71 mg - silice precipitata 15,0 - sodio amidoglicolato 15,0 mg - silice colloidale 3,0 mg - magnesio stearato 2,0 mg - talco 4,0 mg;

rivestimento: etilcellulosa 0,8 mg - polivinilpirrolidone 3,1 mg - talco 10,4 mg - saccarosio 142,0 mg - E 104 + E 132 Lake 1,0 mg - magnesio carbonato leggero 23 mg - polietilenglicole 4000 2,3 mg - polietilenglicole 6000 2,3 mg - titanio biossido 4,5 mg - E 172 0,6 mg.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 014180018, possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

00A2723

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beriate P»

Estratto provvedimento UAC/II/614 del 23 febbraio 2000

Specialità: BERIATE P.

Confezioni:

«250» 1 flac 250 U.I. + 1 flac solv + set + filtro - A.I.C. n. 033657014/M;

«500» 1 flac 500 U.I. + 1 flac solv + set + filtro - A.I.C. n. 033657026/M;

«1000» 1 flac 1000 U.I. + 1 flac solv + set + filtro - A.I.C. n. 033657038/M.

Titolare A.I.C.: Centeon Pharma GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/135/01-03/W09.

Tipo modifica: introduzione metodiche polimerizzazione a catena.

Modifica apportata: test per il rilevamento del RNA del virus dell'epatite C, del DNA del virus dell'epatite B e del RNA dell'HIV in plasma di donatori diversi.

I lotti già prodotti possono essere mentenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2819

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cacit vitamina D3»

Estratto provvedimento UAC/II/615 del 23 febbraio 2000

Specialità: CACIT VITAMINA D3.

Confezioni:

30 bustine 1000 mg/880 U.I. - A.I.C. n. 032033019/M;

46 bustine 1000 mg/880 U.I. - A.I.C. n. 032033058/M.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/103/02/W15.

Tipo modifica: processo produttivo alternativo del granulato per p.f.

Modifica apportata: processo produttivo alternativo del granulato per p.f.

I lotti già prodotti possono essere mentenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2820

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ethyol»

Estratto provvedimento UAC/II/616 del 23 febbraio 2000

Specialità: ETHYOL.

Confezioni:

3 flaconi 500 mg - A.I.C. n. 030725016/M.

Titolare A.I.C.: US Bioscience inc.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/38/01/W09.

Tipo modifica: variazione processo di produzione con cambio specifiche p.f.

Modifica apportata: variazione di minore importanza nel processo di produzione con cambio specifiche prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mentenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2821

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Femoston»

Estratto provvedimento UAC/II/617 del 23 febbraio 2000

Specialità: FEMOSTON.

Confezioni:

«10» 1 blister 14 compresse + 14 compresse - A.I.C. n. 033639016/M;

«10» 3 blister 14 compresse + 14 compresse - A.I.C. n. 033639028/M;

«20» 1 blister 14 compresse + 14 compresse - A.I.C. n. 033639030/M;

«20» 3 blister 14 compresse + 14 compresse - A.I.C. n. 033639042/M.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/124/01-02/W01.

Tipo modifica: aggiornamento parte IIC 1.

Modifica apportata: aggiornamento parte IIC 1.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2822

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Extraneal»

Estratto provvedimento UAC/II/618 del 23 febbraio 2000

Specialità: EXTRANEAL.

Confezioni:

1 sacca 1,5 litri, A.I.C. n. 033302011/M;

1 sacca 2 litri, A.I.C. n. 033302023/M;

1 sacca 2,5 litri, A.I.C. n. 033302035/M.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/178/01/W02.

Tipo modifica: fornitore alternativo P.A.

Modifica apportata: aggiunta di un sito alternativo per la produzione del P.A.: Roquette Freres, 62136 Lestrem (Francia).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2823

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granocyte»

Estratto provvedimento UAC/II/619 del 23 febbraio 2000

Specialità: GRANOCYTE.

Confezioni:

«34» 1 flac. lio 33,6 MIU + 1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 028686018;

«34» 5 flac. lio 33,6 MIU + 5 f. solv., A.I.C. n. 028686020;

«34» 5 flac. lio 33,6 MIU + 5 sir. solv., A.I.C. n. 028686032;

«34» 1 flac. lio 33,6 MIU + 1 sir solv., A.I.C. n. 028686044;

«13» 5 flac. lio 13,4 MIU + 5 sir. solv., A.I.C. n. 028686057;

«13» 1 flac. lio 13,4 MIU + 1 sir. solv., A.I.C. n. 028686069;

«13» 5 flac. lio 13,4 MIU + 5 f. solv., A.I.C. n. 028686071;

«13» 1 flac. lio 13,4 MIU + 1 f. solv., A.I.C. n. 028686083.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/44/01-02/W14.

Tipo modifica: eliminazione transferrina umana dai componenti intermedi.

Modifica apportata: eliminazione transferrina umana dai componenti intermedi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2824

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Helixate»

Estratto provvedimento UAC/II/620 del 23 febbraio 2000

Specialità: HELIXATE.

Confezioni:

1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 2,5 ml + 1 set., A.I.C. n. 032998015;

10 flac. liof. 250 U.I. + 10 flac. 2,5 ml + 10 set., A.I.C. n. 032998027;

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 5 ml + set., A.I.C. n. 032998039;

10 flac. liof. 500 U.I. + 10 flac. 5 ml + 10 set., A.I.C. n. 032998041;

1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml + set., A.I.C. n. 032998054;

10 flac. liof. 1000 U.I. + 10 flac. 10 ml + 10 set., A.I.C. n. 032998066.

Titolare A.I.C.: Bayer Ag.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/87/01-03/W14.

Tipo di modifica: introduzione tecnica NAT per C-RNA in plasma pools.

Modifica apportata: introduzione tecnica NAT per C-RNA in plasma di donatori diversi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2825

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hemofil M»

Estratto provvedimento UAC/II/621 del 23 febbraio 2000

Specialità: HEMOFIL M.

Confezioni:

IV 1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml, A.I.C. n. 027128014;
IV 1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 10 ml, A.I.C. n. 027128026;
IV fl. liof. 250 U.I. + fl. 10 ml, A.I.C. n. 027128038.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/14/01-03/W05.

Tipo modifica: test HCV-RNA di plasma di donatori diversi.

Modifica apportata: test HCV-RNA di plasma di donatori diversi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2826

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hibtiter»

Estratto provvedimento UAC/II/622 del 23 febbraio 2000

Specialità: HIBTITER.

Confezioni:

1 flac. 0,5 ml + 1 sir. monouso, A.I.C. n. 028929014/M;
10 flac. 0,5 ml + 0,5 ml, A.I.C. n. 028929026/M.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/46/01/W05.

Tipo modifica: terreno di coltura.

Modifica apportata: modifica minore del processo di produzione del P.A.: sostituzione del BHI-medium nel mezzo di coltura.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2827

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hemofil M»

Estratto provvedimento UAC/II/624 del 23 febbraio 2000

Specialità: HEMOFIL M.

Confezioni:

IV 1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 10 ml, A.I.C. n. 027128014.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/14/03/W02.

Tipo modifica: modifica saggio cromogenico.

Modifica apportata: titolazione P.A. in unità internazionali eseguito mediante «Saggio cromogenico» secondo Farmaceopea europea.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2828

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humatrope»

Estratto provvedimento UAC/II/625 del 23 febbraio 2000

Specialità: HUMATROPE.

Confezioni:

1 flac. liof. 4 U.I. (1,33 mg) + 1 flac. 2 ml, A.I.C. n. 026962011;

1 flac. liof. 16 U.I. (5,33 mg) + diluente, A.I.C. n. 026962023;

tubofiala 18 U.I. (6 mg), A.I.C. n. 026962047;

tubofiala 36 U.I. (12 mg), A.I.C. n. 026962050;

tubofiala 72 U.I. (24 mg), A.I.C. n. 026962062.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/13/01-05/W24.

Tipo modifica: modifica metodo produzione P.A.

Modifica apportata: modifica nel metodo di produzione del P.A.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2829

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kogenate»

Estratto provvedimento UAC/II/626 del 23 febbraio 2000

Specialità: KOGENATE.

Confezioni:

1 fl. liof. 250 U.I. + 1 fl. sol 2,5 ml, A.I.C. n. 029615010;

1 fl. liof. 500 U.I. + 1 fl. sol 5 ml, A.I.C. n. 029615022;

1 fl. liof. 1000 U.I. + 1 fl. sol 10 ml, A.I.C. n. 029615034;

10 fl. liof. 250 U.I. + 10 fl. sol 2,5 ml, A.I.C. n. 029615046;

10 fl. liof. 500 U.I. + 10 fl. sol 5 ml, A.I.C. n. 029615059;

10 fl. liof. 1000 U.I. + 10 fl. sol 10 ml, A.I.C. n. 029615061.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/62/01-03/W14.

Tipo modifica: introduzione tecnica NAT per C-RNA in plasma pools.

Modifica apportata: introduzione della tecnica di amplificazione dell'acido nucleico (NAT) per il rilevamento del RNA del HCV.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2830

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mononine»

Estratto provvedimento UAC/II/627 del 23 febbraio 2000

Specialità: MONONINE.

Confezioni:

1 fiala 250 U.I. + kit con flaconcino solv. 2,5 ml, A.I.C. n. 028142014/M;

1 fiala 500 U.I. + kit con flaconcino solv. 5 ml, A.I.C. n. 028142026/M;

1 fiala 1000 U.I. + kit con flaconcino solv. 10 ml, A.I.C. n. 028142038/M.

Titolare A.I.C.: Centeon Pharma GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/32/01-03/W07.

Tipo modifica: introduzione metodiche polimerizzazione a catena.

Modifica apportata: introduzione della reazione a catena della polimerasi (PCR) per il rilevamento del RNA del virus dell'epatite C, del DNA del virus dell'epatite B e del RNA del HIV in plasma di donatori diversi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2831

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polyglobin»

Estratto provvedimento UAC/II/628 del 23 febbraio 2000

Specialità: POLYGLOBIN.

Confezioni:

soluzione per infusione 5% 1 flacone 0,5 g/10 ml, A.I.C. n. 033948011/M;

soluzione per infusione 5% 1 flacone 2,5 g/50 ml, A.I.C. n. 033948023/M;

soluzione per infusione 5% 1 flacone 0,5 g/100 ml, A.I.C. n. 033948035/M;

soluzione per infusione 5% 1 flacone 10,0 g/200 ml, A.I.C. n. 033948047/M.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/117/01/W02.

Tipo modifica: introduzione tecnica per amplificazione acido nucleico.

Modifica apportata: introduzione di tecnica per amplificazione acido nucleico.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2832

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontalgin»

Estratto provvedimento UAC/II/629 del 23 febbraio 2000

Specialità: PRONTALGIN.

Confezioni:

1 flac. gocce 10 ml - A.I.C. n. 033074016/M;

5 fiale 100 mg 2 ml - A.I.C. n. 033074028/M;

20 capsule 50 mg - A.I.C. n. 033074030/M.

Titolare A.I.C.: Therabel Pharma B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/113/01-03/W05.

Tipo modifica: modifica parti IIC e IIE.

Modifica apportata: modifica alle parti IIC e IIE come stabilito durante il secondo MRP.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2833

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombinate»

Estratto provvedimento U.A.C.II/630 del 23 febbraio 2000

Specialità: RECOMBINATE.

Confezioni:

flacone 250 U.I. + flacone solvente - A.I.C. n. 028687010/M;

flacone 500 U.I.+ flacone solvente - A.I.C. n. 028687022/M;

flacone 1000 U.I.+ flacone solvente - A.I.C. n. 028687034/M.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/043/01-03/W15.

Tipo modifica: test RNA-HCV di plasma di donatori diversi per la produzione dell'albumina utilizzata come stabilizzante.

Modifica apportata: test per la determinazione del RNA del virus dell'epatite C in plasma di donatori diversi per la produzione dell'albumina utilizzata come stabilizzante.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2834

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombinate»

Estratto provvedimento U.A.C./II/632 del 23 febbraio 2000

Specialità: RECOMBINATE.

Confezioni:

flacone 250 U.I. + flacone solvente - A.I.C. n. 028687010/M;

flacone 500 U.I.+ flacone solvente - A.I.C. n. 028687022/M;

flacone 1000 U.I.+ flacone solvente - A.I.C. n. 028687034/M.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/43/01-03/W13.

Tipo modifica: eliminazione test determinazione DNA CHO.

Modifica apportata: eliminazione lotto per lotto del test del rAHF concentrato per il DNA residuo della cellula ospite.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2835

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombivax HB»

Estratto provvedimento U.A.C./II/633 del 23 febbraio 2000

Specialità: RECOMBIVAX HB.

Confezioni:

flacone 1 ml/10 mcg - A.I.C. n. 026710018/M;
flacone 0,5 ml/5 mcg - A.I.C. n. 026710020/M;
1 siringa 5 mcg - A.I.C. n. 026710032/M;
1 siringa 10 mcg - A.I.C. n. 026710044/M;
flacone 40 mcg - A.I.C. n. 026710057/M.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/23/01-05/W12.

Tipo modifica: utilizzo contenitore alternativo per substrato cellulare.

Modifica apportata: aggiunta di sacche in plastica come contenitore alternativo per substrato cellulare di lievito dell'epatite B.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2836

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombivax HB»

Estratto provvedimento U.A.C./II/634 del 23 febbraio 2000

Specialità: RECOMBIVAX HB.

Confezioni:

flacone 1 ml/10 mcg - A.I.C. n. 026710018/M;
flacone 0,5 ml/5 mcg - A.I.C. n. 026710020/M;
1 siringa 5 mcg - A.I.C. n. 026710032/M;
1 siringa 10 mcg - A.I.C. n. 026710044/M;
flacone 40 mcg - A.I.C. n. 026710057/M.

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/23/01-05/W13.

Tipo modifica: processo alternativo di purificazione.

Modifica apportata: processo alternativo di purificazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2837

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seretide»

Estratto provvedimento U.A.C./II/635 del 23 febbraio 2000

Specialità: SERETIDE.

Confezioni:

diskus 50/100 1 inalatore 28 dosi polv. per inalaz. - A.I.C. n. 034371017/M;

diskus 50/250 1 inalatore 28 dosi polv. per inalaz. - A.I.C. n. 034371029/M;

diskus 50/500 1 inalatore 28 dosi polv. per inalaz. - A.I.C. n. 034371031/M;

diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv. per inalaz. - A.I.C. n. 034371043/M;

diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv. per inalaz. - A.I.C. n. 034371056/M;

diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv. per inalaz. - A.I.C. n. 034371068/M;

diskus 50/100 3 inalatori 60 dosi polv. per inalaz. - A.I.C. n. 034371070/M;

diskus 50/250 3 inalatori 60 dosi polv. per inalaz. - A.I.C. n. 034371082/M;

diskus 50/500 3 inalatori 60 dosi polv. per inalaz. - A.I.C. n. 034371094/M.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/169/01-03/W03.

Tipo modifica: modifiche nei controlli durante il processo.

Modifica apportata: variazione limiti del contenuto di salmeterolo con metodo HPLC.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2838

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Telfast»

Estratto provvedimento U.A.C./II/636 del 23 febbraio 2000

Specialità: TELFAST.

Confezioni:

«180» 20 compresse filmrivestite 180 mg - A.I.C. n. 033303037/M;

«120» 20 compresse filmrivestite 120 mg - A.I.C. n. 033303049/M.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/151/03-04/W07.

Tipo modifica: aggiunta sito produzione alternativo del P.A. e processo di produzione alternativo del P.A.

Modifica apportata: aggiunta di un sito alternativo per la produzione del P.A. con consequenziali modifiche minori del processo di produzione alternativo del P.A.: Hoeschst Marion Roussel Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt/Main - Germania.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2839

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kalicet» (licenza Telfast).

Estratto provvedimento U.A.C./II/637 del 23 febbraio 2000

Specialità: KALICET (licenza Telfast).

Confezioni:

«180» 20 compresse filmrivestite 180 mg - A.I.C. n. 033304039/M;

«120» 20 compresse filmrivestite 120 mg - A.I.C. n. 033304041/M.

Titolare A.I.C.: Hoechst Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/151/03-04/W07 (relativa alla specialità medicinale per uso umano «Telfast»).

Tipo modifica: aggiunta sito produzione alternativo del P.A. e processo di produzione alternativo del P.A.

Modifica apportata: aggiunta di un sito alternativo per la produzione del P.A. con consequenziali modifiche minori del processo di produzione alternativo del P.A.: Hoeschst Marion Roussel Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt/Main - Germania.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2840

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xalatan»

Estratto provvedimento U.A.C./II/638 del 23 febbraio 2000

Specialità: XALATAN.

Confezioni:

1 flacone gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml - A.I.C. n. 033219015/M;

3 flaconi gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml - A.I.C. n. 033219027/M.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/179/01/W11.

Tipo modifica: eliminazione informazioni nella parte IIB - metodo di preparazione.

Modifica apportata: eliminazione di informazioni relative alla catena di produzione del prodotto: parte IIB - metodo di preparazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2841

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammakine» (licenza Imukin).

Estratto provvedimento U.A.C./II/639 del 23 febbraio 2000

Specialità: GAMMAKINE (licenza Imukin).

Confezioni: 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg - A.I.C. n. 028805012.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/33/000/W03 (relativa alla specialità medicinale per uso umano «Imukin»).

Tipo modifica: variazione dello standard internazionale.

Modifica apportata:

da: Gammakine contiene 3x10exp6 I.U. (0,1 mg) di interferone gamma-1b umano ricombinate per flacone;

a: Gammakine contiene 2x10exp6 I.U. (0,1 mg) di interferone gamma-1b umano ricombinate per flacone.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2842

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammakine» (licenza Imukin).

Estratto provvedimento U.A.C./II/640 del 23 febbraio 2000

Specialità: GAMMAKINE (licenza Imukin).

Confezioni: 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg - A.I.C. n. 028805012.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/33/000/W04 (relativa alla specialità medicinale per uso umano «Imukin»).

Tipo modifica: cambio nel RCP 4.6, 4.8, 5.3.

Modifica apportata: nuovo paragrafo nel capitolo 4.6 sull'incidenza di aborto negli studi preclinici, nuovo capitolo sulla sicurezza negli studi preclinici.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2843

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prohibit»

Con decreto n. 800.5/R.M.127/D82 del 28 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

PROHIBIT:

1 dose siringa 0,5 ml, A.I.C. n. 028436018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Connaught Laboratories Limited, titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Merieux MSD S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A2726

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diabeton metilato»

Con decreto n. 800.5/R.M.285/D83 del 28 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

DIABETON METILATO:

20 compresse.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta L. Molteni e C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2730

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imovax colera»

Con decreto n. 800.5/R.M.127/D84 del 28 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

IMOVAX COLERA:

vaccino 1 fiala 0,5 ml, A.I.C. n. 027477013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux MSD S.n.c., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Merieux MSD S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A2727

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visken»

Con decreto n. 800.5/R.M.242/D85 del 28 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VISKEN:

30 compresse 15 mg, A.I.C. n. 022674 028;

gocce orali 30 ml 5 mg/ml, A.I.C. n. 022674 030;

6 fiale 2 ml 0,4 mg iv, A.I.C. n. 022674 042.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2724

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hydergina press»

Con decreto n. 800.5/R.M.242/D86 del 28 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

HYDERGINA PRESS:

iv 5 fiale 1,5 mg/5 ml, A.I.C. n. 025574 029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2725

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gynergen»

Con decreto n. 800.5/R.M.242/D87 del 28 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

GYNERGEN:

im 6 fiale 1 ml 1/4 mg, A.I.C. n. 005557 018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2651

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Micotef»

Con decreto n. 800.5/R.M.41/D88 del 29 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MICOTEF:

«500 mg compresse» 10 compresse, A.I.C. n. 023491 107.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta L P B Istituto farmaceutico S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

00A2729

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolocyl plus»

Con decreto n. 800.5/R.M.242/D89 del 29 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

DOLOCYL PLUS:

12 compresse, A.I.C. n. 029531 011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2728

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imovax DTP»

Con decreto n. 800.5/R.M.127/D91 del 29 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

IMOVAX DTP:

1 fiala siringa 0,5 ml, A.I.C. n. 027899018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux Msd S.n.c., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Merieux Msd S.p.a., rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A2654

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tubercolina PPD Merieux».

Con decreto n. 800.5/R.M.127/D93 del 29 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

TUBERCOLINA PPD MERIEUX:

1 fiala 10 idr + 1f. solv. 0,1 ml, A.I.C. n. 027111018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux Msd S.n.c., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Marieux Msd S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A2648

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mumpsvax»

Con decreto n. 800.5/R.M.127/D94 del 29 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

MUMPSVAX:

1 flac. 0,5 ml + flac. solv., A.I.C. n. 023279019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux Msd S.n.c., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Marieux Msd S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A2649

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Attenuvax»

Con decreto n. 800.5/R.M.127/D95 del 29 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

ATTENUVAX:

sottoc. 1 fl. liof. + 1 fl. solv., A.I.C. n. 023167024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux Msd S.n.c., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Merieux Msd S.p.a., rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A2653

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desogen»

Con decreto n. 800.5/R.M.112/D96 del 29 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

DESOGEN

soluzione flacone 1 lt, A.I.C. n. 032303012;

soluzione tanica 15 lt, A.I.C. n. 032303024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a. titolare della corrispondente autorizzazione.

00A2642

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trimovax»

Con decreto n. 800.5/R.M.127/D97 del 29 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

TRIMOVAX:

1 fiala liof. + siringa 0,5 ml, A.I.C. n. 026918019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux Msd S.n.c., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Merieux Msd S.p.a., rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A2652

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aludyal»

Con decreto n. 800.5/R.M.242/D98 del 29 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni sottoelencate:

ALUDYAL:

30 bustine g 2, A.I.C. n. 025765 013;

sospensione os 200 ml, A.I.C. n. 025765 037.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2650

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neuractiv»

Con decreto n. 800.5/R.M.242/D99 del 1º marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nelle confezioni sottoelencate:

NEURACTIV:

10 fiale 1 g, A.I.C. n. 026072 013;

20 compresse 800 mg, A.I.C. n. 026072 037;

soluzione os 120 ml 16%, A.I.C. n. 026072 049;

10 flaconi soluzione os 5 ml 16%, A.I.C. n. 026072 052.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2646

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teonova»

Con decreto n. 800.5/R.M.347/D100 del 1º marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

TEONOVA:

sospensione 100 mg teofillina/5 ml, A.I.C. n. 025993 041;

sospensione 300 mg teofillina/5 ml, A.I.C. n. 025993 054;

sospensione 200 mg teofillina/5 ml, A.I.C. n. 025993 066.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst pharma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2643

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urecortyn»

Con decreto n. 800.5/R.M.112/D101 del 1º marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

URECORTYN:

pomata 30 g 1%, A.I.C. n. 024265011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a. titolare della corrispondente autorizzazione.

00A2645

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tridodilan»

Con decreto n. 800.5/R.M.112/D102 del 1º marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

TRIDODILAN:

20 confetti, A.I.C. n. 020664025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a. titolare della corrispondente autorizzazione.

00A2644

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per suo umano «Prazene»

Con decreto n. 800.5/R.M.180/D103 del 2 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

PRAZENE:

15 compresse 10 mg - A.I.C. n. 023762 014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Parke Davis S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2808

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per suo umano «Bronsecur»

Con decreto n. 800.5/R.M.180/D104 del 2 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BRONSECUR:

30 compresse 2 mg - A.I.C. n. 024159 016;

aerosol 200 dosi - A.I.C. n. 024159 028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Parke Davis S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2809

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per suo umano «Uritrate»

Con decreto n. 800.5/R.M.180/D105 del 2 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

URITRATE:

10 compresse 750 mg - A.I.C. n. 023141 017;

20 compresse 750 mg - A.I.C. n. 023141 029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Parke Davis S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2810

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per suo umano «Meclodol»

Con decreto n. 800.5/R.M.180/D106 del 2 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MECLODOL:

30 capsule 50 mg - A.I.C. n. 026200 030;

10 supposte 100 mg - A.I.C. n. 026200 055;

flacone gocce 30 ml - A.I.C. n. 026200 079;

gel 5% 50 g - A.I.C. n. 026200 081.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Parke Davis S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2811

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per suo umano «Idro P2»

Con decreto n. 800.5/R.M.455/D107 del 2 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

IDRO P2:

«200 mg + 10 mg soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml - A.I.C. n. 001635 147;

«500 mg + 25 mg soluzione iniettabile» 3 fiale 5 ml - A.I.C. n. 001635 150;

«1 g + 50 mg soluzione iniettabile» 3 fiale 10 ml - A.I.C. n. 001635 162.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2812

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vit.K Maggioni»

Con decreto n. 800.5/R.M.455/D108 del 2 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

VIT.K MAGGIONI:

«50 mg/2 ml soluzioni iniettabile» 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 001032 034;

«10 mg/2 ml soluzioni iniettabile» 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 001032 046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2813

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lutoral»

Con decreto n. 800.5/R.M.455/D109 del 2 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

LUTORAL:

20 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 018635 021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2814

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Creatergyl»

Con decreto n. 800.5/R.M.455/D110 del 2 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

GREATERGYL:

250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - A.I.C. n. 021605 011;

500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - A.I.C. n. 021605 023;

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile - A.I.C. n. 021605 035.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2815

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cedigossina»

Con decreto n. 800.5/R.M.242/D111 del 3 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CEDIGOSSINA:

25 compresse 0,25 mg - A.I.C. n. 020756 019;

gocce 10 ml 0,5/ml - A.I.C. n. 020756 021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2816

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diidergot»

Con decreto n. 800.5/R.M.242/D112 del 3 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

DIIDERGOT:

20 compresse 1 mg - A.I.C. n. 003946 035;

im iv sc 6 fiale 1 mg 1 ml - A.I.C. n. 003946 050.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2817

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ischelium papaverina»

Con decreto n. 800.5/R.M.338/D113 del 3 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

ISCHELIUM PAPAVERINA:

50 capsule - A.I.C. n. 023852 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2818

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Typherix"». (Estratto decreto A.I.C. U.A.C. n. 376/1999).

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Typherix"» (Estratto decreto A.I.C. U.A.C. n. 376/1999), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, alla pag. 27, seconda colonna, ed alla pag. 28, prima colonna.

ove si legge:

«Officine di produzione: SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing S.A., Rue de l'Institut, 89 - Rixensart (Belgio).

Fase di produzione: confezionamento primario Sachsisches Serumwerke (Branch of SmithKline Beecham), Zirkusstrasse 40 Dresda (Germania).

Fase di produzione: confezionamento primario e secondario SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing S.A., Parc de la Noire Epine, Rue Flemming 20 Wavre (Belgio).

Fase di produzione: confezionamento secondario SmithKline Beecham Biologicals S.A., Rue de l'Institut, 89 - Rixensart (Belgio).

Fase di produzione: preparazione della soluzione del vaccino e controlli»,

leggasi:

«Officine di produzione:

SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing S.A., Rue de l'Institut, 89 - Rixensart (Belgio): fase di produzione: confezionamento primario;

Sachsisches Serumwerke (Branch of SmithKline Beecham), Zirkusstrasse, 40 - Dresda (Germania): fase di produzione: confezionamento primario e secondario;

SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing S.A., Parc de la Noire Epine, Rue Flemming, 20 - Wavre (Belgio): fase di produzione: confezionamento secondario;

SmithKline Beecham Biologicals S.A., Rue de l'Institut, 89 - Rixensart (Belgio): fase di produzione: preparazione della soluzione del vaccino e controlli».

00A2807

Elenco di manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'ulteriore elenco dei manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della sanità e inviati alla Commissione europea, con l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti:

1) Manuale di corretta prassi igienica per la produzione ed il confezionamento di caffè torrefatto:

«Gruppo Triveneto torrefattori di caffè», via F. Fortunio, 1 - 34141 Trieste - fax 040/945101;

2) Manuale di corretta prassi igienica per il settore della ristorazione collettiva a bordo delle navi di linea:

«Associazione regionale siciliana raccomandatari marittimi utenti ed operatori porti», via Seminario, 4 - 98100 Messina - fax 090/679086;

3) Manuale di corretta prassi igienica per l'applicazione della normativa di autocontrollo in occasione di feste, sagre e simili:

«UNPLI», via Roma, 5 - 10061 Cavour (Torino) - fax 0121/68194;

4) Manuale di corretta prassi igienica per il settore della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli:

«Assogrossisti Italia mercati», via Nazionale, 60 - 00184 Roma - fax 06/4746886.

00A2866

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.